SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 dicembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dei trasporti

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

Agenzia delle dogane

Comitato interministeriale per la programmazione economica

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2006, n. **299.**

Abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di abrogare la disposizione di cui al comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di decorrenza del termine di prescrizione del diritto della pubblica amministrazione al risarcimento del danno per responsabilità amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È abrogato il comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

06G0321

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. **300.**

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, nonché di conseguire riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro

1. Per l'anno 2007 le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, sono ricomprese per i due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto dall'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, è prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogate al 30 aprile 2007.

4. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, e la graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001, sono prorogate fino al 31 dicembre 2007.

5. In attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti del predetto Ente, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, restano in carica fino al 30 giugno 2007; sono sospese, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.

6. All'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2007».

Art. 2.

Disposizioni in materia di agricoltura

1. All'articolo 23, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il termine per l'iscrizione degli operatori del settore ortofrutticolo alla banca dati nazionale di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, è fissato al 30 giugno 2007.».

3. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, il termine per il versamento della prima e della seconda rata è effettuato entro il 29 dicembre 2006, senza aggravio di sanzioni ed interessi; il temine per il versamento della terza e quarta rata di cui all'articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è posticipato al 30 giugno 2007; al relativo onere, pari a 50.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter* del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. I versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione di cui all'articolo 5, comma 3-*bis*, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione senza aggravio di sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007 ovvero in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo. La prima rata è versata entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2007. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al predetto articolo 5, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 202 del 2005 sono effettuati entro il 31 gennaio 2007.

4. I compiti del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono estesi a tutte le emergenze zootecniche e sono prorogati al 31 dicembre 2007. Al relativo onere, pari a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.

5. Il termine di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, per l'iscrizione nel registro dei fertilizzanti o dei fabbricanti di fertilizzanti, è prorogato al 31 luglio 2007.

Art. 3.

Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia

1. Il termine previsto dall'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera *a)*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 maggio 2007.

2. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al completamento degli interventi infrastrutturali per l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475, le parole: « alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostitute dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2005».

3. I verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, conservano la loro efficacia indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione.

4. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 2007 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.

Art. 4.

Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici, nonché di attività produttive

1. All'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.».

2. Nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sospesa la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, limitatamente alle ipotesi di cui alla lettera *b)*.

3. Fermo restando il divieto, per le aziende produttrici, di immettere in commercio nuovi lotti dei prodotti di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, che non siano conformi a quanto previsto dai commi 1 e 3 del predetto articolo 1-*quater*, la vendita delle confezioni prodotte prima del 31 dicembre 2005 e ancora presenti sul circuito distributivo è consentita fino a scadenza delle confezioni. Qualora un soggetto non vedente o ipovedente non trovi disponibile in una farmacia o in altro punto vendita una confezione conforme alle prescrizioni dei commi 1 e 3 del citato articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 87 del

2005, le aziende produttrici e distributrici sono tenute a fornire con la massima sollecitudine alla farmacia o al punto vendita che ne faccia conseguente richiesta una confezione rispondente alle predette prescrizioni.

4. All'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, relativo alla proroga dell'applicazione del diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le parole: «2005 e 2006» sono sostituite dalle seguenti: «2005, 2006 e 2007».

Art. 5.

Proroga di termini in materia ambientale

1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007.

2. Il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.».

Art. 6.

Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini

1. All'articolo 181, comma 1, lettera *a)*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2007».

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.

3. All'articolo 6, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «1/1/2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

4. Al programma di assistenza ed integrazione sociale previsto dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può partecipare alle condizioni ivi indicate, in quanto compatibili, anche il cittadino di Stato membro dell'Unione europea che si trovi in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.

5. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 marzo 2005, n. 56, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

6. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2006, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento negli aeroporti. Entro il 30 aprile 2007, l'ENAC comunicherà l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, il quale individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere su tali risorse.

7. Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere dal 1° febbraio 2007.

8. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è emanato entro il 30 marzo 2007. In caso di mancata emanazione nel predetto termine il Fondo istituito dal medesimo comma 108 è interamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CHITI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

06G0322

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 novembre 2006, n. **301.**

Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale per la conferma nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 57, comma 1, lettera *a)* del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, integrato e corretto dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, concernente il riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, in particolare l'articolo 4, comma 2, che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno per la disciplina del corso di formazione iniziale per la conferma nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica del 24 giugno 2004, con il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, sono stati individuati e quantificati i profili professionali del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, concernente il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2006, n. 256, concernente il regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato maggiormente rappresentative;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 agosto 2006;

Ritenuto di provvedere in conformità alle considerazioni espresse dal Consiglio di Stato con il predetto parere;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 2411/ris del 7 novembre 2006;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale per la conferma nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, i criteri generali del tirocinio operativo, i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

Art. 2.

Svolgimento del corso

1. Il corso di formazione iniziale, della durata di due anni, si svolge presso la Scuola superiore di polizia ed è articolato in due cicli annuali comprensivi del tirocinio operativo presso strutture del Corpo forestale dello Stato, alla fine dei quali si sostiene l'esame finale.

2. Sono ammessi al secondo ciclo i frequentatori che superano gli esami e le altre prove previste dal piano di studio come obiettivi formativi del primo ciclo ed abbiano ottenuto il giudizio d'idoneità di cui all'articolo 11.

3. Superati gli esami e le altre prove costituenti gli obiettivi formativi previsti dal piano di studio per il secondo ciclo, i frequentatori sono ammessi a sostenere l'esame finale.

Art. 3.

Piano di studio

1. Il piano di studio del corso, elaborato in coerenza, ove possibile, con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, è stabilito con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, d'intesa con il direttore della Scuola superiore di polizia, su proposta del Capo del competente Servizio dell'Ispettorato generale.

2. Il piano di studio tiene conto dei compiti e delle funzioni del personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, nonché delle specificità di ciascun profilo professionale del ruolo, in relazione ai requisiti culturali e alla tipologia della prestazione lavorativa.

3. Il piano di studio individua le finalità qualificanti, le aree didattiche del corso, le materie di insegnamento, i relativi programmi, i docenti ed il numero di ore d'insegnamento, nonché gli esami, le prove e gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso.

Art. 4.

Articolazione del percorso formativo

1. L'insegnamento, l'addestramento, l'applicazione allo studio ed alla ricerca individuale e di gruppo, l'organizzazione delle attività culturali e sportive obbligatorie ed elettive, i periodi di tirocinio o di applicazione pratica costituiscono percorso formativo coerente con le finalità fissate dal piano di studio. Allo stesso fine concorrono le regole della convivenza e le altre attività interne alla Scuola superiore di polizia.

2. Il corso si svolge in regime convittuale.

3. Le attività didattiche si svolgono, di massima, nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì, e sono articolate in ore didattiche e pause di intervallo per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Per specifiche esigenze formative, le stesse attività, tuttavia, possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi ed in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, della giornata festiva eventualmente non fruita.

4. Il percorso formativo è sviluppato dal calendario settimanale delle attività, complessivamente non superiore alle quarantadue ore settimanali, definito dal direttore del corso, di cui al successivo articolo 5, d'intesa con il competente ufficio della Scuola superiore di polizia.

5. Durante i periodi di tirocinio o di applicazione pratica il calendario delle attività dei frequentatori, organizzato in modo da favorirne la partecipazione per non più di otto ore giornaliere alle attività operative di particolare interesse formativo, è stabilito dal dirigente dell'ufficio o della struttura presso cui si svolgono

il tirocinio o l'applicazione, che ne informa il direttore del corso. Il calendario settimanale delle attività costituisce per i frequentatori orario di servizio.

6. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei, il percorso formativo del corso si articola in moduli trimestrali, semestrali ed annuali in relazione alle esigenze di sviluppo dei contenuti previsti dal piano di studio. Al termine di ciascun modulo i frequentatori possono essere sottoposti ad esami, prove o verifiche, il cui esito concorre alla formazione della graduatoria finale di cui al successivo articolo 18.

Art. 5.

Direttore del corso e sezioni didattiche

1. Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato è nominato, quale direttore del corso, un dirigente del Corpo forestale dello Stato.

2. Il direttore del corso è responsabile dell'articolazione del percorso formativo e della gestione e dell'amministrazione dei frequentatori, cura i rapporti con i docenti, la logistica, lo svolgimento delle attività di addestramento e adotta le iniziative di organizzazione per il più efficace espletamento del percorso formativo. A tali fini si avvale della segreteria del corso, appositamente costituita, cui è preposto un funzionario del ruolo direttivo del Corpo forestale dello Stato.

3. Al fine di assicurare l'efficacia dell'attività didattica, in relazione al numero di frequentatori, il corso può essere ripartito in più sezioni didattiche. A ciascuna sezione didattica è preposto un funzionario del ruolo direttivo del Corpo forestale dello Stato.

4. I funzionari preposti alle sezioni didattiche, svolgono compiti di inquadramento e di addestramento professionale e contribuiscono all'acquisizione agli atti di ufficio di elementi di valutazione ai fini dell'attribuzione dei giudizi di idoneità.

5. Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato vengono nominati i funzionari preposti alle sezioni didattiche, il funzionario preposto alla segreteria del corso ed il personale ad essa addetto.

Art. 6.

Frequenza del corso

1. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dal corso si computano le giornate di effettiva attività didattica.

2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.

3. Non sono in ogni caso considerate d'assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza davanti all'autorità giudiziaria.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, i periodi di congedo straordinario o aspettativa fruiti a qualsiasi titolo costituiscono assenza dall'attività didattica.

5. L'assistenza sanitaria ed i provvedimenti medico-legali nei confronti dei frequentatori del corso sono di competenza del medico della Polizia di Stato responsabile dell'ufficio sanitario della Scuola superiore di polizia. Le modalità organizzative del servizio e la quantificazione dei relativi oneri saranno disciplinate dalla convenzione di cui al successivo articolo 19.

6. I frequentatori del corso giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a partecipare ad attività didattiche compatibili, a giudizio del medico della Polizia di Stato di cui al precedente comma 5, con la natura della malattia da cui sono affetti.

7. I frequentatori del corso fruiscono del congedo ordinario durante i periodi di sospensione dell'attività didattica previsti dal piano di studio.

8. Durante la frequenza del corso non è ammessa la partecipazione ad attività didattiche diverse da quelle previste dal calendario del piano di studio.

9. I frequentatori del corso hanno l'obbligo di rispettare il regolamento vigente all'interno della Scuola superiore di polizia, ivi compreso l'uso, ove prescritto, dell'uniforme del Corpo forestale dello Stato, assegnata ai frequentatori medesimi.

Art. 7.

Tirocinio operativo

1. La durata del tirocinio operativo è stabilita dal piano di studio.

2. Il tirocinio può essere effettuato in periodi diversi, anche non consecutivi, presso strutture, uffici e reparti del Corpo forestale dello Stato, operanti in aree differenziate di impiego.

Art. 8.

Criteri di svolgimento del tirocinio operativo

1. Le modalità di applicazione dei frequentatori alle attività svolte dagli uffici e dai reparti vengono curate da funzionari coordinatori, coadiuvati da funzionari affidatari.

2. I funzionari coordinatori sono individuati nei responsabili degli uffici del Corpo forestale dello Stato o loro delegati sempre che appartenenti al ruolo direttivo del Corpo medesimo.

3. I funzionari coordinatori vigilano sul regolare svolgimento del tirocinio, favoriscono il graduale inserimento dei tirocinanti nei vari settori di attività attraverso momenti di verifica, di dialogo e contatti costanti con i funzionari affidatari.

4. I funzionari affidatari sono individuati nei responsabili delle articolazioni interne degli uffici cui vengono assegnati i frequentatori.

5. I funzionari affidatari illustrano ai tirocinanti le modalità di organizzazione e direzione dei servizi d'istituto nei principali settori di attività, i relativi aspetti amministrativi, nonché i profili di gestione delle risorse umane e materiali.

6. Il competente Servizio, d'intesa con i responsabili degli uffici interessati, assicura la supervisione sulle attività di tirocinio anche a mezzo del direttore del corso.

7. Per i funzionari coordinatori e per quelli affidatari, l'espletamento dei compiti formativi previsti dal presente articolo costituisce adempimento del dovere d'ufficio.

Art. 9.

Criteri di impiego operativo

1. Durante il tirocinio i frequentatori partecipano alle attività operative in qualità di osservatori, sotto la

responsabilità e la guida dei funzionari preposti alle stesse, al solo scopo di prendere conoscenza delle concrete modalità di svolgimento dei servizi.

2. In tali occasioni, prima e dopo l'impiego dei tirocinanti, vengono tenute dai responsabili dei servizi apposite riunioni per illustrare gli aspetti preparatori, organizzativi ed attuativi dei servizi stessi, nonché per esaminare le difficoltà operative di volta in volta incontrate e le soluzioni prese per superarle.

Art. 10.

Note valutative del tirocinio

1. Al termine del tirocinio i funzionari coordinatori delle strutture presso le quali si è svolto lo stesso, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dai funzionari affidatari e dai funzionari che li hanno impiegati nei servizi operativi, redigono per ciascun frequentatore una nota valutativa su impegno e comportamento dimostrati e la rimettono al direttore del corso.

Art. 11.

Attribuzione dei giudizi di idoneità

1. Il giudizio d'idoneità per l'ammissione al secondo ciclo ed il giudizio di idoneità al servizio nel Corpo forestale dello Stato sono espressi, sentito il comitato direttivo del corso di cui al successivo articolo 12, anche in relazione alle risultanze degli atti d'ufficio, da un dirigente del Corpo forestale dello Stato di qualifica non inferiore a dirigente superiore, nominato con decreto del Capo del Corpo medesimo.

2. I giudizi di idoneità devono essere motivati e sono espressi sulla base dei seguenti parametri ed in relazione agli esiti del tirocinio operativo e dei periodi di applicazione risultanti dalle note valutative ed informative di cui al precedente articolo 10:

a) qualità morali e di carattere: viene valutata la condivisione di principi e valori fondamentali quali la rettitudine, la lealtà e la correttezza;

b) doti di equilibrio: viene valutata la capacità di controllare le reazioni emotive;

c) senso del dovere: viene valutata l'applicazione nelle attività formative e l'attaccamento alle istituzioni;

d) senso della disciplina: viene valutata l'osservanza delle norme regolamentari e delle direttive impartite dai superiori;

e) senso di responsabilità: viene valutata l'attitudine ad assumere le responsabilità inerenti al proprio ruolo;

f) spirito di iniziativa e capacità organizzativa e di risoluzione: vengono valutate le capacità di promuovere attività rispondenti alle esigenze, nonché la capacità di impiegare le risorse disponibili, analizzare i problemi e scegliere idonee soluzioni;

g) adattabilità al lavoro di gruppo: viene valutata la capacità di rapportarsi positivamente con gli altri nell'espletamento delle attività;

h) condotta: vengono valutati i comportamenti tenuti durante il corso, l'interesse dimostrato, nonché la capacità di instaurare un corretto e costruttivo rapporto con superiori e colleghi;

i) rendimento negli studi: viene valutato il livello dei risultati conseguiti durante il corso; la valutazione tiene, altresì, conto dell'impegno e rendimento negli studi, dell'esito di esercitazioni, interrogazioni, questionari, tesine, lavori individuali e di gruppo e di ogni altra attività attinente al percorso formativo seguito dal frequentatore;

j) qualità fisiche: viene valutato il grado di efficienza fisica dimostrato durante il corso.

3. I giudizi sono sintetizzati in una nota valutativa, con l'attribuzione di un punteggio da 0 a 3 per ogni singolo parametro.

4. L'idoneità è conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a 18/30; non è conseguita se, anche in un solo parametro, viene riportato il punteggio di 0.

Art. 12.

Comitato direttivo del corso presso la Scuola superiore di polizia

1. Il comitato direttivo del corso, costituito presso la Scuola superiore di polizia nell'ambito di ciascun corso e per la durata dello stesso, è organo di consulenza del dirigente del Corpo forestale dello Stato competente per l'attribuzione dei giudizi di idoneità.

2. Fanno parte del comitato direttivo tre dirigenti preposti a Servizi dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, un dirigente della Scuola superiore di polizia, il direttore del corso e non meno di tre docenti prescelti tra coloro che svolgono attività didattica nell'ambito del corso.

3 . Il comitato è nominato con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, sentito il direttore della Scuola superiore di polizia.

4. Il comitato direttivo, convocato dal dirigente competente al rilascio dei giudizi di idoneità, esprime parere non vincolante, risultante da apposito verbale, per l'attribuzione dei giudizi d'idoneità di cui al precedente articolo 11, sulla base dei medesimi criteri ivi enunciati.

5. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i componenti.

6. Le attività di supporto sono assicurate da un funzionario del ruolo direttivo del Corpo forestale dello Stato.

Art. 13.

Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove

1. Le commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove previste dal piano di studio del corso sono nominate con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, d'intesa con il direttore della Scuola superiore di polizia, su proposta del responsabile del competente Servizio dell'Ispettorato generale del Corpo medesimo.

2. Le commissioni possono essere articolate, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in più sottocommissioni.

Art. 14.

Valutazione degli esami e delle prove

1. Gli esami e le altre prove previste dal piano di studio sono valutati con un voto espresso in trentesimi. Gli stessi si intendono superati con una votazione non inferiore a 18/30.

Art. 15.

Commissione giudicatrice dell'esame finale

1. La commissione giudicatrice dell'esame finale del corso è nominata con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, d'intesa con il direttore della Scuola superiore di polizia, su proposta del competente Servizio dell'Ispettorato generale del Corpo medesimo.

2. La commissione è composta da un dirigente del Corpo forestale dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che la presiede, da un dirigente del Corpo medesimo, con funzioni di vice presidente, da un dirigente della Scuola superiore di polizia e da un numero di componenti, non inferiore a quattro, individuati tra i docenti del corso, di cui almeno uno scelto tra i docenti esterni all'Amministrazione.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo del Corpo forestale dello Stato.

4. Con lo stesso decreto di nomina vengono designati uno o più componenti ed un segretario supplenti, in caso di impedimento dei titolari.

Art. 16.

Esame finale

1. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi, anche di carattere interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nel piano di studio.

2. La commissione d'esame provvede a stabilire gli argomenti sui quali dovranno essere svolte le tesi e a fissare, in relazione al calendario delle prove d'esame, il termine per la consegna degli elaborati.

3. Il giudizio finale è costituito da un voto espresso in trentesimi che valuta complessivamente la tesi e la discussione della stessa da parte del candidato.

Art. 17.

Sessioni suppletive e straordinarie

1. I frequentatori del corso di formazione che per malattia o altro giustificato motivo non abbiano potuto sostenere nella sessione ordinaria tutti gli esami e le altre prove fissati dal piano di studio, ovvero che non li abbiano superati per insufficiente profitto, sono ammessi ad apposita sessione suppletiva, che può essere prevista anche nell'ambito dell'esame finale.

2. I frequentatori del corso che non superano, nella sessione ordinaria o in quella suppletiva, tutti gli esami e le altre prove previsti dal piano di studio, sono dimessi dal corso ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155.

3. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal presidente della commissione d'esami, non si presentano ad una prova dell'esame finale vengono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.

4. I frequentatori che per malattia, o per altro grave motivo accertato dal presidente della commissione di esami, non abbiano potuto partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'esame medesimo.

5. Le prove già sostenute nella sessione ordinaria non devono essere ripetute.

6. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a sostenere gli esami e le altre prove previsti dal piano di studio compatibili, a giudizio del medico della Polizia di Stato responsabile dell'ufficio sanitario della Scuola superiore di polizia, con la natura della malattia da cui sono affetti.

Art. 18.

Graduatoria finale

1. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal successivo comma 4.

2. Il punteggio complessivo è formato calcolando la media, in trentesimi:

a) del voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato;

b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio sostenuti durante il primo ciclo del corso;

c) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio sostenuti durante il secondo ciclo del corso;

d) del voto riportato nell'esame finale.

3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2 agli esami superati in sessione suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto si intende attribuito il voto di 18/30.

4. Il punteggio di cui al comma 2 è aumentato, secondo la valutazione ottenuta nel giudizio di idoneità al servizio nel Corpo forestale dello Stato conseguito alla fine del secondo ciclo, di:

a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;

b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;

c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.

Art. 19.

Rapporti tra le Amministrazioni

1. Ai fini dell'organizzazione del corso i rapporti intercorrenti tra la Scuola superiore di polizia ed il Corpo forestale dello Stato, ivi compresa la definizione dei relativi oneri, saranno regolati da apposite convenzioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 novembre 2006

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

Il Ministro dell'interno
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 363

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78, è il seguente:

«Art. 3 *(Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive specificità, omogeneità di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie:

a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza organica, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale, nonché delle modalità di progressione di carriera e del corso di formazione;

b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera *a)*, e prevedendo altresì la ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche;

c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche, delle modalità di accesso, di formazione e di progressione.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del ruolo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 700 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8.».

— Il testo dell'art. 57, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il seguente:

«1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 35, comma 3, lettera *e);*».

— Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è il seguente:

«2. Le modalità di svolgimento del corso, i criteri generali del tirocinio operativo, i criteri per la formazione del giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.».

— Il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è il seguente:

«4. Ogni qualifica del ruolo di cui al comma 1 comprende più profili professionali fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità ed autonomia rispettivamente indicati agli articoli 2 e 3, nonché alle diversificazioni nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'art. 4. Alla loro identificazione e quantificazione si provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è il seguente:

«2. I commissari forestali la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.».

Nota all'art. 17:

— Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è il seguente:

«1. Sono dimessi dal corso di cui all'art. 4 i commissari forestali che:

a) - b) (omissis);

c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso;».

06G0317

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Cairo Montenotte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Cairo Montenotte (Savona) ed il sindaco nella persona del sig. Osvaldo Chebello;

Considerato che, in data 29 ottobre 2006 il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cairo Montenotte (Savona) è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cairo Montenotte (Savona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Osvaldo Chebello.

Il citato amministratore, in data 29 ottobre 2006, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottopone alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cairo Montenotte (Savona).

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A11611

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Campione d'Italia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Campione d'Italia (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campione d'Italia (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Umberto Calandrella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Campione d'Italia (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei propri componenti.

In particolare, in data 8 novembre, sei consiglieri, appartenenti alla lista di maggioranza, hanno presentato personalmente le proprie dimissioni dalla carica, causando il conseguente depauperamento dell'organo consiliare, già ridotto a dieci componenti per le precedenti dimissioni di altri due consiglieri appartenenti alla medesima lista, non surrogati per espressa rinuncia di tutti gli aventi diritto a subentrare.

Atteso che il consiglio comunale di Campione d'Italia non può ricostituire il proprio *plenum* per l'impossibilità di surroga dei dimissionari, si è determinata l'ipotesi dissolutoria del predetto organo.

Il prefetto di Como, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1042/Gab. dell'11 novembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario, per la provvisoria gestione del comune.

La situazione sopra delineata fa immediatamente seguito alla proposta, formulata dal prefetto di Como in data 7 novembre 2006, di rimozione per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del sig. Roberto Salmoiraghi dalla carica di sindaco, in conseguenza del clima di tensione ed allarme sociale connesso alle vicende processuali che hanno coinvolto l'organo di vertice, del quale con provvedimento in pari data è stata disposta la sospensione.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento dovendosi ritenere assorbito in esso il citato procedimento di rimozione del sindaco, stante che lo scioglimento per impossibilità di surroga comporta, diversamente dalla rimozione, anche l'affidamento della amministrazione dell'ente ad un commissario straordinario.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campione d'Italia (Como) ed alla nomina del commissario nella persona del dott. Umberto Calandrella.

Roma, 30 novembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A11612

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Tarzo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Tarzo (Treviso) ed il sindaco, nella persona del sig. Bruno Dal Mas;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 57 del 3 novembre 2006, da dodici consiglieri su sedici assegnati al comune di Tarzo;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tarzo (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola De Palma è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Tarzo (Treviso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Bruno Dal Mas.

Successivamente, in data 6 ottobre 2006, sei consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 57 del 3 novembre 2006 da dodici componenti.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Treviso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1227/1-25-10/2006-Area II del 4 novembre 2006 adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottopone alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tarzo (Treviso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola De Palma.

Roma, 30 novembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A11613

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2006.

Indizione della «Giornata nazionale del traumatizzato spinale».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera *a)*;

Visto il Piano nazionale della prevenzione 2005-2007, il quale al punto 2.3 prevede misure di prevenzione, in ordine alle principali cause di mortalità e di disabilità nell'ambito degli incidenti stradali e domestici;

Visto il Piano sanitario nazionale 2006-2008, che prevede, tra gli obiettivi di salute prioritari, la prevenzione degli incidenti stradali, domestici e sul lavoro nonché interventi volti a favorire l'integrazione delle reti assistenziali, anche a livello di riabilitazione per le conseguenze degli incidenti, e la promozione della ricerca finalizzata ad alleviare le sofferenze degli incidentati;

Ritenuta l'opportunità di promuovere una giornata orientata a focalizzare l'attenzione sulla realtà drammatica in cui sono costrette a vivere le persone offese da trauma vertebrale spinale e le gravi conseguenze che ne derivano;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», con particolare riguardo all'art. 45, che riconosce il ruolo fondamentale delle associazioni;

Considerato che l'«Associazione italiana traumatizzati spinali - Angeli senza ali» ha fatto pervenire formale richiesta per la conferma della «Giornata nazionale del traumatizzato spinale»;

Su proposta del Ministro della salute;

EMANA

la seguente direttiva:

È indetta per l'8 gennaio 2007 la «Giornata nazionale del traumatizzato spinale».

Le amministrazioni pubbliche e gli organismi di volontariato si impegnano a promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, attraverso idonee iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, l'attenzione e l'informazione su tale tipo di disabilità, che coinvolge oltre al malato, in maniera assai rilevante, i familiari.

Roma, 22 dicembre 2006

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro della salute
TURCO

06A11941

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 giugno 2006.

Chiusura della gestione liquidatoria del Fondo di previdenza per gli Uffici del lavoro e della massima occupazione (U.L.M.O.).

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228 e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006);

Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Fintecna - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.a., sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata dalla Corte dei conti in data 4 ottobre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti soppressi ed in liquidazione presso l'Ispettorato generale per la liquidazione, degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso, è affidata a detta società alle condizioni indicate nella convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e della finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 1998 che dispone la soppressione e messa in liquidazione del Fondo di previdenza per gli uffici del lavoro e della massima occupazione (U.L.M.O.) ai sensi della succitata legge n. 1404/1956;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione, illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Fondo di previdenza per gli uffici del lavoro e della massima occupazione (U.L.M.O.) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio finale della liquidazione del patrimonio del Fondo predetto, che si chiude con un avanzo patrimoniale netto di liquidazione pari ad € 292.434,11.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2006

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO

Fondo di previdenza per gli uffici del Lavoro e della massima occupazione (U.L.M.O.)
Stato patrimoniale

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'		IMPORTO
Disponibilità sul c/c di Tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art.77, 5° comma	€ 291.522,36	Avanzo patrimoniale netto di liquidazione		€ 292.434,11
Disponibilità sul conto B.N.L.	€ 911,75	Avanzo alle consegne	€ 206.600,45	
		Avanzo della gestione liquidatoria	€ 85.833,66	
Totale attività	€ 292.434,11	Totale passività e netto		€ 292.434,11

Fondo di previdenza per gli uffici del Lavoro e della massima occupazione (U.L.M.O.)
Conto economico

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
		Insussistenze di passività	€ 85.833,66
Totale perdite	€ 0,00	Totale profitti	€ 85.833,66
Avanzo della gestione liquidatoria	€ 85.833,66		
Totale a pareggio	€ 85.833,66	Totale a pareggio	€ 85.833,66

06A11799

DECRETO 16 novembre 2006.

Trasferimento a titolo gratuito a Fintecna S.p.A. della totalità delle azioni di Patrimonio dello Stato S.p.a. detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, in base al quale, per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato, e nel rispetto dei requisiti e delle finalità propri dei beni pubblici è istituita una società per azioni, che assume la denominazione di «Patrimonio dello Stato S.p.a.»;

Visto il comma 2 del citato art. 7, che stabilisce in euro 1.000.000,00 il capitale sociale di Patrimonio dello Stato S.p.A.;

Visto il comma 3 del medesimo art. 7, che dispone che le azioni di Patrimonio dello Stato S.p.A. sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e che lo stesso Ministero può trasferire a titolo gratuito la totalità delle azioni, o parte di esse, ad altre società di cui il Ministero detenga direttamente l'intero capitale sociale;

Visto il comma 4 dello stesso art. 7, secondo il quale Patrimonio dello Stato S.p.A. opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministero, previa definizione da parte del CIPE delle direttive di massima;

Vista la delibera CIPE del 19 dicembre 2002, concernente direttive di massima per l'attività da svolgersi da parte di Patrimonio dello Stato S.p.A.;

Visti gli indirizzi strategici per l'operatività di Patrimonio dello Stato S.p.A. stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 55296 del 9 giugno 2003;

Considerata l'opportunità di avviare un processo di aggregazione delle competenze nel settore immobiliare facente capo a società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che Fintecna S.p.A., società di cui il Ministero dell'economia e delle finanze detiene direttamente l'intero capitale sociale, ha consolidato le proprie competenze — oltre che nella gestione delle partecipazioni e dei processi di liquidazione — nel settore immobiliare, anche attraverso l'acquisizione della proprietà di un rilevante patrimonio immobiliare dello Stato e lo sviluppo di attività commerciali connesse alla vendita dello stesso, e che pertanto Fintecna S.p.A. appare il soggetto idoneo ad assumere un ruolo strategico nel coordinamento degli interventi in materia di patrimonio immobiliare facente capo a società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto, per quanto precede, di trasferire a Fintecna S.p.A. la totalità delle azioni di Patrimonio dello Stato S.p.A. detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del citato art. 7, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le 1.000.000 azioni di Patrimonio dello Stato S.p.A., del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, rappresentanti l'intero capitale sociale, attualmente detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite a titolo gratuito a Fintecna S.p.A., a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2006

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 348

06A11732

DECRETO 11 dicembre 2006.

Determinazione delle caratteristiche artistiche, e del relativo contingente, delle monete da € 2, a circolazione ordinaria, millesimo 2007, celebrative del «50º Anniversario dei Trattati di Roma».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 974/98 del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 1º maggio 1998;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 975/98 del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 29 settembre 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 15 ottobre 2003, concernente una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul dritto delle monete celebrative da € 2 destinate alla circolazione;

Considerato che il 7 giugno 2005 il Consiglio dell'Unione europea, a seguito dell'allargamento da 15 a 25 Stati membri, ha deciso di modificare le facce comuni delle monete da 10, 20 e 50 cent e delle monete da 1 e da 2 euro, in modo che in futuro siano rappresentati tutti gli Stati membri dell'Unione europea;

Vista la comunicazione della Commissione n. 2006/C 225/05, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 225/7 del 19 settembre 2006, concernente le nuove facce comuni delle monete in euro in circolazione;

Visto il verbale n. 1, relativo, alla riunione della Commissione permanente tecnico-artistica del 27 luglio 2006, dal quale risulta che la moneta celebrativa da € 2 a circolazione ordinaria, millesimo 2007, sarà dedicata al «50º Anniversario dei Trattati di Roma»;

Considerato che l'Italia applicherà, per il 2007, la nuova faccia comune alla sola moneta celebrativa da € 2 a circolazione ordinaria;

Ritenuta la opportunità di dedicare la faccia nazionale delle monete celebrative da € 2, millesimo 2007, al «50º Anniversario dei Trattati di Roma»;

Ritenuto di dover determinare le caratteristiche artistiche della moneta celebrativa da € 2, millesimo 2007, a circolazione ordinaria e di stabilirne il relativo contingente;

Decreta:

Art. 1.

Le carattenstiche artistiche delle monete celebrative da € 2 a circolazione ordinaria, millesimo 2007, dedicate al «50º Anniversario dei Trattati di Roma», emesse ai sensi della suddetta raccomandazione, sono determinate come segue:

sul dritto: al centro della moneta il trattato firmato dai sei Stati membri fondatori, sormontato dalla parola «EUROPA»; sul fondo la pavimentazione, disegnata da Michelangelo, di Piazza del Campidoglio a Roma dove sono stati firmati i Trattati il 25 marzo 1957. In basso a sinistra «2007», a destra «R»; in alto, in una composizione ad arco su due righe, «TRATTATI DI ROMA», «50º ANNIVERSARIO»; in basso ad arco «REPUBBLICA ITALIANA»; in giro le dodici stelle dell'Unione europea;

sul rovescio: sul campo sinistro il valore «2». «Sei linee rette attraversano in verticale la parte bassa e alta del campo destro della moneta. Sulle linee sono sovrapposte dodici stelle, ciascuna subito prima delle estremità di ogni linea. Nel campo destro della faccia è raffigurato il continente europeo. La parte destra della raffigurazione è sovrapposta sulla parte centrale delle sei linee. Attraverso la parte centrale del campo destro della faccia è sovrapposta in orizzontale la parola «EURO». Sotto la lettera «O», a destra, vicino al bordo della moneta, appaiono le iniziali «LL» dell'incisore.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete da € 2: celebrative del «50º Anniversario dei Trattati di Roma», è determinato in € 10.000.000,00 pari a 5.000.000 di pezzi conformi alla descrizione artistica di cui al precedente art. 1 ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte della moneta, eseguite in conformità della suddetta descrizione, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Art. 3.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 11 dicembre 2006

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

06A11853

DECRETO 18 dicembre 2006.

Revoca della concessione n. 229/02 del 5 settembre 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Colpo Grosso srl, in fallimento, in Milano.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278 del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale dell'11 luglio 2001 concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001 e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale 7 ottobre 2003, prot. n. 445/UDG;

Vista la convenzione di concessione n. 229/02 stipulata in data 5 settembre 2002 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Colpo Grosso srl per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Cologno Monzese (Milano), via Volontari del Sangue n. 30/34;

Visto l'atto di fidejussione n. 250874.792 del 19 marzo 2002, emesso dalla Finworld spa di € 516.456,89 a garanzia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, dell'adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'Amministrazione a seguito della sottoscrizione della convenzione stessa;

Visto che la società in parola ha chiesto all'Amministrazione di usufruire del pagamento differito per l'acquisto delle cartelle ai sensi dell'art. 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, presentando a tal fine, ulteriore atto di fideiussione della Carige Assicurazioni Spa di € 15.493,71, ad integrazione della cauzione già prestata dalla Finworld spa ai sensi dell'art. 9 del citato decreto ministeriale n. 29/2000;

Visto che la società Colpo Grosso srl non ha provveduto al versamento del prelievo erariale relativo alle cartelle acquistate fino alla data dell'8 aprile 2004, presso l'ufficio regionale di Milano, l'Amministrazione ha incamerato l'importo garantito dalla Carige Assicurazioni spa e ha chiesto alla Finworld spa l'escussione della fideiussione per la somma di € 74.105,04, comunicando in caso di inadempimento l'avvio del procedimento di riscossione coattiva ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

Visto che la Finworld spa non ha effettuato alcun versamento, in data 24 gennaio 2005, è stata emessa l'ingiunzione di pagamento in via amministrativa nei confronti della Finworld per l'importo di € 74.105,04;

Visto che la Colpo Grosso srl non ha provveduto all'ulteriore versamento del prelievo erariale pari ad € 83.970,73, è stata emessa l'ingiunzione di pagamento in via amministrativa prot. n. 2006/35005/giochi/BNG in data 12 ottobre 2006 nei confronti della Finworld spa;

Vista la sentenza n. 229/05 del 26 ottobre 2005 con la quale il tribunale civile di Monza ha dichiarato il fallimento della Colpo Grosso srl;

Visto che l'Amministrazione con provvedimento n. 2006/2020/giochi/BNG del 23 gennaio 2006 ha comunicato alla Colpo Grosso srl in fallimento, l'avvio del procedimento di revoca della concessione n. 229/02 e di escussione della fideiussione prestata dalla Finworld spa a garanzia dell'adempimento degli obblighi convenzionali, in quanto lo stato di fallimento costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alle gare, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e del paragrafo 13, lettera *b)* del bando di gara per l'attribuzione delle concessioni per il gioco del bingo, e l'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, istitutivo del Bingo dispone che il «Ministero delle finanze dichiara la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara»;

Considerato che in data 14 novembre 2006 il curatore fallimentare ha comunicato che il giudice delegato ha trasferito tutti i beni in proprietà del fallimento ad altra società «ad eccezione della concessione n. 229/02 rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato alla società *in bonis* che tutt'oggi risulta ancora esserne l'intestataria», ed in data 7 dicembre 2006 ha trasmesso il provvedimento di autorizzazione alla restituzione della concessione, emesso in data 5 dicembre 2006 dal giudice delegato;

Considerato che è necessario concludere il procedimento di revoca della concessione n. 229/02 avviato con la citata nota n. 2006/2020/giochi/BNG del 23 gennaio 2006;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera *h)* e dell'art. 15 della citata convenzione è previsto rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che la «convenzione avrà durata di sei anni a decorrere dall'inizio dell'attività di gestione del gioco»;

Considerato che la Colpo Grosso srl ha cessato, senza autorizzazione, sin dal 1º maggio 2005 l'attività nella sala-bingo di Cologno Monzese (Milano), via Volontari del Sangue n. 30/34, in violazione del suddetto obbligo convenzionale di «assicurare la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compreso in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» (art. 3, comma 5, lettera *h)* della convenzione di concessione), per l'intera durata della convenzione (art. 15 della convenzione), comportando un danno erariale immediato e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attività di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dal concessionario a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 6 della convenzione di concessione;

Considerato che ai fini della quantificazione del danno occorre tenere presente che la convenzione di concessione, ai sensi dell'art. 15 ha scadenza in data 5 settembre 2008 e che la Colpo Grosso srl ha cessato l'attività in data 1º maggio 2005;

Considerato che il danno derivante dalla cessazione dell'attività è pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attività di gioco nella sala in questione dal mese di maggio 2005 al settembre 2008 e cioè per un periodo di 40 mesi;

Considerato che la Colpo Grosso srl nell'anno 2004 ha venduto n. 2.086.855 cartelle, per un incasso complessivo di € 2.072.299,00, di cui € 493.207,16 (pari al 23,80%) costituente prelievo erariale, corrispondente ad un prelievo erariale medio mensile di € 41.100,60, e, quindi, ad un danno erariale complessivo di € 1.644.023,87 (€ 41.100,60 x 40 mesi) che rende escutibile l'intero importo dell'atto fidejussorio n. 250874.792 del 19 marzo 2002 rilasciato dalla Finworld spa a garanzia degli obblighi convenzionali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

Considerato che con le suindicate ingiunzioni è stato intimato alla Finworld spa il pagamento degli importi dovuti a titolo di prelievo erariale (€ 74.105,04 ed € 83.970,73);

Visti gli ulteriori atti istruttori;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, per i motivi indicati in premessa, è revocata, nei confronti della Colpo Grosso srl in fallimento, la concessione di cui alla convenzione n. 229/02 del 5 settembre 2002 relativa alla sala-bingo in Cologno Monzese (Milano), via Volontari del Sangue n. 30/34.

Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'incameramento del residuo importo di € 358.381,12, della cauzione prestata con atto di fideiussione n. 250874.792 del 19 marzo 2002 emesso dalla Finworld spa al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi convenzionali assunti dalla Colpo Grosso srl.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 18 dicembre 2006

Il direttore per i giochi: TAGLIAFERRI

06A11735

DECRETO 19 dicembre 2006.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo rilevazione: 1º luglio-30 settembre 2006. Applicazione dal 1º gennaio fino al 31 marzo 2007 (legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 20 settembre 2006, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 21 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 2006 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre

1º luglio 2006-30 settembre 2006 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2006) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2006);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al 1º luglio 2006-30 settembre 2006 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1º luglio 2006-30 settembre 2006, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1º gennaio 2007.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2007, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1º ottobre 2006-31 dicembre 2006 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2006

Il capo della direzione: MARESCA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2006
APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2007

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000 oltre 5.000	13,16 9,94
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 5.000 oltre 5.000	7,34 6,34
FACTORING (3)	fino a 50.000 oltre 50.000	6,50 5,89
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		10,47
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 5.000 oltre 5.000	17,78 12,88
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000 oltre 5.000	19,12 10,93
LEASING	fino a 5.000 oltre 5.000 fino a 25.000 oltre 25.000 fino a 50.000 oltre 50.000	11,16 8,94 7,81 6,35
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO *REVOLVING* (7)	fino a 1.500 oltre 1.500 fino a 5.000 oltre 5.000	16,99 16,33 10,71
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA (8): - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE		 5,99 5,10

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto; per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'Allegato A al medesimo decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,74 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni
(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20.9.2006; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.
(8) Mutui con durata superiore a cinque anni.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 2006, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» — i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione — vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella — che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi — è composta da 20 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 75000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Rilevazione degli interessi di mora

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione è stato interessato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

06A11805

DECRETO 20 dicembre 2006.

Emissione dei Certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 2 gennaio 2007 e scadenza 31 dicembre 2008; prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ - 24»);

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ - 24», con decorrenza 2 gennaio 2007 e scadenza 31 dicembre 2008, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinarsi a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 31 dicembre 2008, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16 del presente decreto.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, primo comma, del citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un millesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 27 dicembre 2006, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 8, sono

eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 dicembre 2006.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del presente decreto e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24» (ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non

effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2007, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 15.

Il 2 gennaio 2007 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1) art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2008, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A11889

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 dicembre 2006.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del personale di terra dipendente dalle società Alitalia Servizi S.p.a. e Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a. (Decreto n. 39968).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 15 settembre 2005, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti delle società Alitalia S.p.a. e Alitalia Servizi S.p.a., nonché delle Organizzazioni sindacali, con il quale è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dall'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1° ottobre 2005, in favore di un numero massimo di seimila unità, dipendenti dalle società di cui trattasi;

Visto il verbale del 12 settembre 2005, facente parte integrante del sopraccitato accordo del 15 settembre 2005, nel quale le parti interessate hanno concordato le modalità di ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;

Viste le istanze presentate in data 24 ottobre 2006, con le quali le società Alitalia Servizi S.p.a. e Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a. hanno richiesto, alla luce del predetto verbale di accordo e ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 marzo 2007, in favore del personale di terra, indicato negli allegati prospetti forniti dalle medesime società;

Visto il decreto ministeriale n. 39138 del 2 agosto 2006, con il quale è stato autorizzato il trattamento straordinario di integrazione salariale, per il secondo

semestre, in favore del personale di terra per il periodo dal 1° aprile 2006 al 30 settembre 2006, ai sensi del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il terzo semestre, in favore del personale di terra, dipendente dalle società Alitalia Servizi S.p.a. e Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 settembre 2005, secondo le modalità concordate con verbale del 12 settembre 2005, in favore del personale di terra, indicato nell'allegato prospetto e dipendente dalla società:

Alitalia Servizi S.p.a., sede in Roma, unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 marzo 2007, pagamento diretto: NO.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 settembre 2005, secondo le modalità concordate con verbale del 12 settembre 2005, in favore del personale di terra, indicato nell'allegato prospetto e dipendente dalla società:

Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., sede in Roma unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 marzo 2007, pagamento diretto: NO.

Art. 3.

Le società predette sono tenute a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) le eventuali variazioni al numero dei lavoratori interessati, nell'ambito del numero massimo di seimila unità previsto nel verbale di accordo del 15 settembre 2005.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'effettuare il predetto controllo l'I.N.P.S. dovrà tenere conto delle modalità di ricorso alla CIGS concordate tra le parti, con verbale del 12 settembre 2005, che prevede in via generale che il totale delle ore di cassa integrazione, nell'arco dei ventiquattro mesi, sarà pari ad un massimo di 375 ore per ciascun lavoratore interessato.

Art. 5.

Le società Alitalia Servizi S.p.a. e Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a. sono tenute a presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di ventiquattro mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2006

Il Ministro: DAMIANO

06A11803

DECRETO 11 dicembre 2006.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del personale di terra dipendente dalla società Volare S.p.a. (Decreto n. 39969).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.»;

Visto l'accordo in data 16 maggio 2006, intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza dei rappresentanti della società Volare S.p.a., interamente controllata da Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., nonché delle Organizzazioni sindacali, con il quale è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale per un numero massimo di trecentonovanta addetti, come previsto dall'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 14 aprile 2006, data in cui la predetta società ha rilevato il complesso aziendale del gruppo Volare in amministrazione straordinaria, con conseguente passaggio dei rapporti di lavoro afferente a seicentocinquantaquattro dipendenti ai sensi dell'art. 2112 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale n. 39134 del 1º agosto 2006, articoli 2 e 3, con i quali è stata autorizzata la concessione del trattamento in questione relativa alla società Volare S.p.a. per il periodo dal 14 aprile 2006 al 13 ottobre 2006;

Viste le istanze presentate in data 27 ottobre 2006, con le quali la società Volare S.p.a., ha richiesto la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il secondo semestre decorrente dal 14 ottobre 2006 al 13 aprile 2007, in favore del personale dipendente, sia di terra che navigante;

Ritenuto per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 14 ottobre 2006 al 13 aprile 2007, in favore del personale di terra e navigante, dipendente dalla società Volare S.p.a., ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 maggio 2006, in favore del personale di terra, per un numero massimo di cinquantacinque unità, dipendente dalla società:

Volare S.p.a.;

sede in Ferno - Aeroporto Malpensa (Varese);

unità in: Ferno (Varese) - Aeroporto Malpensa; Gallarate (Varese) - Via Carlo Noè; Segrate (Milano) - Aeroporto Linate; Thiene (Vicenza) - Corso Garibaldi; Catania - Aeroporto Fontanarossa; Cinisi (Palermo) - Aeroporto Falcone Borsellino; Roma - Aeroporto Fiumicino; Venezia - Aeroporto Marco Polo; Bari - Aeroporto Civile; Milano - Via G. B. Pirelli;

per il periodo dal 14 ottobre 2006 al 13 aprile 2007;

pagamento diretto: SI.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 16 maggio 2006, in favore del personale di volo, per un numero massimo di duecentosettantaquattro unità, dipendente dalla società:

Volare S.p.a.;

sede in Ferno (Varese);

unità in Ferno - Aeroporto Malpensa (Varese); Segrate - Aeroporto Linate (Milano); Orio al Serio - Via Aeroporto (Bergamo); Venezia - Aeroporto Marco Polo; Verona - Aeroporto Villafranca;

per il periodo dal 14 ottobre 2006 al 13 aprile 2007;

pagamento diretto: SI.

Art. 3.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

La società Volare S.p.a. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di ventiquattro mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2006

Il Ministro: DAMIANO

06A11804

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 novembre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Soledad - Piccola società cooperativa a r.l.», in Alessandria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L.;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Soledad - Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Alessandria, costituita in data 10 maggio 2000 con atto a rogito del notaio dott.ssa Ricaldone Raffaella di Alessandria, REA n. 207224, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Anna Dallera, nata a Tortona (Alessandria) il 28 aprile 1969 residente in Tortona (Alessandria), via Principe Tommaso di Savoia n. 15, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11610

DECRETO 10 novembre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Mitaki Euro-Edil - Società cooperativa a r.l.», in Novi Ligure, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L.;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Mitaki - Euro-Edil - Società cooperativa a r.l.», con sede in Novi Ligure (Alessandria), costituita in data 5 giugno 1998 con atto a rogito del notaio dott. Lanzavecchia Marco di Serravalle Scrivia (Alessandria), REA n. 201053, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Anna Dallera, nata a Tortona (Alessandria) il 28 aprile 1969 residente in Tortona (Alessandria), via Principe Tommaso di Savoia n. 15, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11609

DECRETO 10 novembre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «L'agricola - Società cooperativa a r.l.», in Rossano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L.;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «L'Agricola - Società cooperativa a r.l.», con sede in Rossano (Cosenza), costituita in data 8 febbraio 2000 con atto a rogito del notaio dott. Fino Giovanni di Corigliano Calabro (Cosenza), REA n. 157873, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Giacomantonio Giuseppe, nato a Cosenza il 20 agosto 1964 con studio in Rende, via Kennedy n. 105-*bis*, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11608

DECRETO 10 novembre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Il Rifugio - Piccola società cooperativa a r.l.», in Venafro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L.;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Rifugio - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Venafro (Isernia), costituita in data 21 ottobre 1995 con atto a rogito del notaio dott. Gamberale Giuseppe, REA n. 27204, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Giuliano Antonio, nato a Campobasso il 9 aprile 1972 con studio in Campobasso, viale del Castello n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11607

DECRETO 16 novembre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Acropolis - Piccola società cooperativa a r.l.», in Margherita di Savoia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L.;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Acropolis - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita in data 23 marzo 2001 con atto a rogito del notaio dott. Pasquale de Candia di Carpino (Foggia), codice fiscale n. 03114410719, REA n. 224283, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Clemente Giuseppe, nato a Vieste il 16 novembre 1971 con studio in Vieste (Foggia), via Dante Alighieri n. 135, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11606

DECRETO 24 novembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «A.C.L.I. Coop. - Riviera del Brenta - Società cooperativa a r.l.», in Mira, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 giugno 2005, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «A.C.L.I. Coop. - Riviera del Brenta - Società cooperativa a r.l.», con sede in Mira (Venezia) (codice fiscale 02346740273) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Franco Merlin, nato a Rovigo il 3 giugno 1943, domiciliato in Padova, via J. Stellini n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11783

DECRETO 24 novembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Kairos società cooperativa sociale di tipo B a responsabilità limitata - Soc. coop. a r.l., in liquidazione», in Perugia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 26 gennaio 2006 e successivo accertamento in data 10 aprile 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa Kairos società cooperativa sociale di tipo B a responsabilità limitata - Soc. coop. a r.l., in liquidazione», con sede in Perugia (codice fiscale n. 02487200541) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Maria Antonella Proietti, nata a Spoleto (Perugia) il 10 novembre 1964 con studio in Spoleto (Perugia) via Flaminia n. 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11796

DECRETO 24 novembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Tomaificio Elle soc. coop. a r.l.», in S. Severino Marche, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 dicembre 2004 e del successivo accertamento in data 16 dicembre 2005, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Tomaificio Elle soc. coop. a r.l.», con sede in S. Severino Marche (Macerata) (codice fiscale n. 011565404435) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Luca Maria Blasi, nato a Roma il 18 aprile 1960 domiciliato in Ancona, via Marsala n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11797

DECRETO 24 novembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Senza Frontiere - Piccola società cooperativa a r.l.», in Venezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico,

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 3 giugno 2005 e successivi accertamenti in data 3 agosto 2005, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Senza Frontiere - Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Venezia (codice fiscale 03290500275) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Franco Merlin, nato a Rovigo il 3 giugno 1943, domiciliato in Padova, via J. Stellini n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11784

DECRETO 24 novembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Ar.Ca. - Soc. coop.», in Venezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 16 maggio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Ar.Ca. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Venezia (codice fiscale 02468140278) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Pietro Pasut, nato a Pordenone il 17 marzo 1946, residente in Conegliano (Treviso), viale Veneto n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11785

DECRETO 24 novembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Isocoop 2001 - Piccola società cooperativa», in Barga.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2006, n. 283 con il quale la società cooperativa «Cooperativa Isocoop 2001 - Piccola società cooperativa», con sede in Barga (Lucca), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giovanni P. Forgione ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto la nota in data 21 luglio 2006 con la quale il dott. Forgione ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gilberto Bargellini, nato a Pelago (Firenze) il 9 febbraio 1971, domiciliato in Firenze, via Parigi n. 15, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Giovanni P. Forgione, rinunciatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11787

DECRETO 24 novembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa sociale 3 Aprile», in Senorbì, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 10 febbraio 2006 e dal successivo accertamento in data 18 maggio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa sociale 3 Aprile», con sede in Senorbì (Cagliari) (codice fiscale 02507650923) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Gian Federico Vargiu, nato a Jerzu (Nuoro) il 20 ottobre 1965 con studio in Cagliari, via S. Sonnino n. 177, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11788

DECRETO 24 novembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Polesana Servizi Generali - Soc. coop. a r.l.», in Arquà Polesine, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 giugno 2004, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Polesana Servizi Generali - Soc. coop. a r.l.», con sede in Arquà Polesine (Rovigo) (codice fiscale 00971210299) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Roberto Ceccherini, nato a Roma il 27 aprile 1964, con studio in Fossò (Venezia), via provinciale sud n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11789

DECRETO 24 novembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Consorzio Autotrasporti Delta Po Soc. Coop. a r.l.», in Rosolina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste, le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 23 marzo 2005, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Consorzio Autotrasporti Delta Po Soc. Coop. a r.l.», con sede in Rosolina (Rovigo), codice fiscale n. 00588690297, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Franco Merlin, nato a Rovigo il 3 giugno 1943, domiciliato in Padova, via J. Stellini, n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11790

DECRETO 24 novembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Coop. Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale S.p.A. - Cooperativa sociale, in liquidazione», in Todi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 febbraio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Coop. Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale S.p.A. - Cooperativa sociale, in liquidazione», con sede in Todi (Perugia), codice fiscale n. 02139740548, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Blasi Luca Maria, nato a Roma il 18 aprile 1960, con studio a Perugia, Piazza d'Italia n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11794

DECRETO 24 novembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa Tentazioni Moda - Società Cooperativa, in liquidazione», in Corciano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la relazione del liquidatore in data 7 maggio 2006 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Società Coooperativa Tentazioni Moda - Società Cooperativa, in liquidazione», con sede in Corciano (Perugia), codice fiscale n. 02291530547, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Blasi Luca Maria, nato a Roma il 18 aprile 1960, con studio a Perugia, Piazza d'Italia n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11795

DECRETO 24 novembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricolo-forestale La Rinascita», in Piancastagnaio.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1995 con il quale la società cooperativa «Cooperativa agricolo-forestale La Rinascita», con sede in Piancastagnaio (Siena), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i signori dott. Sergio Minelli, dott. Fabio Petroni e la dott.ssa Laura Luciani ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la nota in data 6 giugno 2006 con la quale il dott. Petroni ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gilberto Bargellini, nato a Pelago (Firenze) il 9 febbraio 1971, domiciliato in Firenze, via Parigi n. 15, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Fabio Petroni, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11786

DECRETO 24 novembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Eurolog società cooperativa a r.l.», in Sesto Fiorentino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste il decreto ministeriale 28 aprile 2006, n. 192 con il quale la società cooperativa «Eurolog società cooperativa a r.l.», con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il sig. Ettore Valenti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 26 luglio 2006 con la quale l'avv. Valenti ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gilberto Bargellini, nato a Pelago (Firenze) il 9 febbraio 1971, domiciliato in Firenze, via Parigi n. 15, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Ettore Valenti, rinunciatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11798

DECRETO 24 novembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Nova Coop L.S.B. Società Cooperativa a r.l.», in Rovigo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vii1anza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 2005 con il quale la società cooperativa «Nova Coop L.S.B. Società Cooperativa a r.l.», con sede in Rovigo è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il sig. dott. Nicola Miotello ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 26 ottobre 2005 con la quale il dott. Miotello ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Roberto Ceccherini nato a Roma il 27 aprile 1964, con studio in Fossò (Venezia), via Prov. Sud, n. 2, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Nicola Miotello, rinunciatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11791

DECRETO 24 novembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Agricoltori Riuniti dello Jonio», in Cassano Jonico.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vii1anza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1989 con il quale la società cooperativa a r.l. «Agricoltori Riuniti dello Jonio», con sede in Cassano Jonico - fraz. Lauropoli (Cosenza), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il prof. Aldo Gualtieri ne era stato nominato commissario liquidatore;

Vista la comunicazione pervenuta in data 18 agosto 2006 del decesso del menzionato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Ciconte Gerardo, nato a S. Giovanni in Fiore (Cosenza) l'8 maggio 1956, con studio in S. Giovanni in Fiore (Cosenza), via Gramsci n. 14, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del prof. Aldo Gualtieri, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11792

DECRETO 24 novembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Allevatori del Capo Trionto», in Pietrapaola.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1986 con il quale la soc. coop. agricola «Allevatori del Capo Trionto» con sede in Pietrapaola (Cosenza), è stata posta in liquidazione coatta amministraiva e il prof. Aldo Gualtieri ne era stato nominato commissario liquidatore;

Vista la comunicazione pervenuta in data 18 agosto 2006 del decesso del menzionato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Ciconte Gerardo, nato a S. Giovanni in Fiore (Cosenza) l'8 maggio 1956, con studio in S. Giovanni in Fiore (Cosenza), via Gramsci n. 14, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del prof. Aldo Gualtieri, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11793

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 dicembre 2006.

Modifica degli articoli 10 e 11 del decreto 30 giugno 2003, relativo alla modalità di compilazione e termine di presentazione delle domande per l'ammissione al contributo per le nuove costruzioni di natanti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il Reg. (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento della pesca;

Visto il Reg. (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, e successive modifiche;

Visto il decreto 30 giugno 2003 recante modalità di compilazione e termine di presentazione delle domande per l'ammissione al contributo per le nuove costruzioni di natanti;

Visti, in particolare, gli articoli 10 e 11 riguardanti rispettivamente i lavori e le varianti ai progetti ammessi e le modalità di erogazione dei contributi;

Considerato che il Reg. (CE) n. 1260/99 stabilisce, all'art. 3l, che la quota di impegno per la quale non è stata presentata alla Commissione europea una domanda di pagamento alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno, è disimpegnata automaticamente dalla Commissione europea;

Considerato che al 31 dicembre 2006 occorre presentare una certificazione di pagamento comprendente il totale delle quote comunitaria e nazionale, relative agli anni dal 2000 al 2004, di cui al Piano finanziario del Complemento di programmazione del DOCUP e del PON Pesca;

Ritenuto che la modifica delle modalità di cui ai suddetti articoli 10 e 11 può consentire di ottemperare alle disposizioni citate e al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

Considerato che le modifiche sono apportate sia per motivazioni di ordine tecnico che per ragioni di ordine economico e sociale;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 10, comma 1, del decreto 30 giugno 2003 è così modificato: «Il Ministero indica nel decreto di concessione il termine di fine lavori che potrà essere prorogato per un periodo di 12 mesi, per cause di forza maggiore e su richiesta dell'impresa beneficiaria.».

Art. 2.

L'art. 11 è così modificato:

comma 2: «Il contributo è pagato a stati di avanzamento. Un primo rateo può essere richiesto solo se il tasso di realizzazione dell'iniziativa è pari almeno al 50% delle spese ammissibili.

comma 4: «I soggetti beneficiari possono, altresì, richiedere un anticipo pari al 50% del contributo concesso, previa presentazione di una polizza fidejussoria di cui alle lettere *b)* e *c)* della legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'importo anticipato adottando l'allegato modello E, di cui al decreto 30 giugno 2003».

Art. 3.

Restano confermate tutte le altre disposizioni del decreto 30 giugno 2003.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione.

Roma, 14 dicembre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A11733

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 30 ottobre 2006.

Oneri di servizio pubblico sulle tratte Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha esteso le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 che agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria;

Visto il comma 269 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che ha stabilito che al fine di garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale di cui all'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007, per Trapani, Pantelleria e Lampedusa sono assegnate risorse finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui;

Visto il verbale della Conferenza di servizi del 26 luglio 2005 in cui la regione Sicilia ha dichiarato di voler cofinanziare la continuità territoriale della Sicilia per un ammontare di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni d'intervento;

Visto l'art. 36 della legge n. 144 sopra citata che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativi agli scali nello stesso contemplati;

Visto il decreto ministeriale del 28 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2006, avente per oggetto «imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle tratte Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa;

Vista la comunicazione pubblicata nella G.U.U.E. n. C 150/48 del 28 giugno 2006;

Considerato che nessun vettore aereo ha dichiarato la disponibilità ad operare le rotte sopra indicate senza compensazione;

Visto il bando di gara pubblicato nella G.U.U.E. n. C 151/31 del 29 giugno 2006 ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera *d)* del Regolamento CEE n. 2408/92 per la gestione dei servizi di linea sulle rotte sopra indicate;

Vista la nota n. 038583/DIRGEN/DG del 13 giugno 2006 del direttore generale dell'ENAC, con la quale è stata costituita la commissione con l'incarico di procedere all'esame delle offerte ed alla conseguente proposta di affidamento dei servizi di trasporto aereo sulla rotta sopra indicata;

Visti i verbali in data 25 settembre 2006, e in data 26 settembre 2006, della sopra citata commissione;

Vista la nota n. 03/TPS del 26 settembre 2006 della commissione suddetta che propone di affidare alla compagnia aerea Air One i servizi aerei sulle rotte Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa;

Visto il decreto dirigenziale n. 0000044/DISPDG/DG del 26 settembre 2006 con il quale l'ENAC ha approvato gli atti di gara ed ha aggiudicato al vettore Air One l'esercizio dei servizi di trasporto sulle rotte Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa, sulla base di una offerta economica pari a euro 1.582.488,00 annui comprensivi di IVA, con una riduzione del 10% sull'importo massimo di compensazione pari ad euro 1.758.320,00;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 1, terzo comma, del decreto ministeriale 28 marzo 2006 occorre stabilire la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico sulla rotta sopra specificata divengono obbligatori;

Decreta:

Art. 1.

È reso esecutivo l'esito della gara esperita dall'ENAC per l'esercizio del gruppo di rotte Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa e dallo stesso aggiudicata al vettore Air One con decreto dirigenziale n. 0044 del 26 settembre 2006, giusta quanto riportato nei verbali dell'apposita commissione nominata con nota indicata in premessa.

Art. 2.

I collegamenti aerei operati sul gruppo di rotte Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa, effettuati sulla base del decreto ministeriale di imposizione di oneri di servizio pubblico del 28 marzo 2006 avente ad oggetto «Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle tratte Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa» sono affidati al vettore Air One, aggiudicatario della gara, sulla base di una compensazione finanziaria massima di 1.582.488,00 euro annui.

Art. 3.

L'ENAC è incaricata di dare attuazione al presente decreto, secondo le disposizioni della normativa vigente, citata in premessa.

La convenzione che sarà sottoscritta tra ENAC ed il vettore Air One, per l'esercizio del gruppo di rotte Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa, sarà oggetto di decreto di approvazione da parte di questo Ministero, e inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Art. 4.

Gli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea riguardanti le rotte Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa, divengono obbligatori dal 15 dicembre 2006.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo di questo Ministero per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2006

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2006
Ufficio di controllo sui Ministeri e sulle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 289

06A11704

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 11 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Teramo in data 29 novembre 2006.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Teramo, con nota prot. 2184/6g del 27 novembre 2006, confermata il successivo 6 dicembre 2006 con nota prot. 2231/6g, ha comunicato la chiusura degli sportelli per l'intera giornata del 29 novembre 2006 a causa di un'assemblea del personale.

La procura generale della Repubblica, con nota prot. 9742 del 27 novembre 2006 ha preso atto della citata comunicazione.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11 e art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 e art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dell'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

L'Aquila, 11 dicembre 2006

Il direttore regionale: PIRANI

06A11605

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto.

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma nel giorno 27 novembre 2006.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio provinciale ACI di Roma ha comunicato a questa direzione regionale la chiusura al pubblico nel giorno 27 novembre 2006 a causa di una assemblea sindacale. In merito la Procura della Repubblica di Roma, con nota n. 10021/06 del 29 novembre 2006, ha espresso parere favorevole.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente;

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'agenzia delle entrate: regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 12 dicembre 2006

Il direttore regionale: DE MUTIIS

06A11802

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 19 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 e stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 23 novembre 2006 prot. n. 49814, con la quale è stata comunicata che per il giorno 21 e 22 novembre 2006, c'è stato un mancato funzionamento dei servizi dell'Ufficio provinciale di Roma dovuto per uno stato di agitazione del personale a seguito dell'assemblea nazionale indetta da tutte le organizzazioni sindacali creando disagi ai servizi della sala visura - catasto;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Roma;

Vista la nota n. 317 E/G del 23 agosto 2004 inviata all'Ufficio del garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella dire-

zione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Determina:

Il periodo di irregolare e mancato funzionamento del sotto indicato Ufficio accertato come segue:

per i giorni 21 e 22 novembre 2006, mancato funzionamento della Sala visura catasto e sospensione delle attività connesse ai servizi dell'Ufficio provinciale di Roma;

Regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2006

Il direttore regionale: MOLINARI

06A11801

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 20 dicembre 2006.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Napoli 1.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 43669 del 14 dicembre 2005 della Direzione regionale per la Campania e la Calabria, relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Napoli 1;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Napoli 1.

A far data dal 29 dicembre 2006 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Napoli 1, dipendente dalla Direzione regionale per la Campania e la Calabria.

Vengono altresì istituite ed attivate le seguenti sezioni operative territoriali:

- Petroli;
- Stazione marittima;
- Sezione operativa laboratorio chimico di Napoli.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

- la Circoscrizione doganale di Napoli, limitatamente all'ambito portuale di Napoli;
- l'Ufficio tecnico di finanza di Napoli, limitatamente all'ambito portuale di Napoli;
- il Laboratorio chimico delle dogane di Napoli;
- la Sezione doganale Napoli porto;
- la Sezione doganale petroli;
- la Sezione doganale stazione marittima;
- la Sezione doganale Vigliena.

L'Ufficio delle dogane di Napoli 1, che comprende le sezioni di cui al comma 2, ha competenza territoriale nell'ambito portuale di Napoli.

L'Ufficio delle dogane di Napoli 1 assume le competenze della soppressa Circoscrizione doganale di Napoli, limitatamente all'ambito portuale di Napoli, quelle del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Napoli, limitatamente all'ambito portuale di Napoli, nonché quelle del soppresso Laboratorio chimico delle dogane di Napoli.

La Sezione operativa territoriale Petroli assume le competenze del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Napoli, limitatamente all'ambito del Terminal petrolifero, della soppressa Sezione doganale petroli e della soppressa Sezione doganale Vigliena.

La sezione operativa territoriale Stazione marittima assume le competenze della soppressa Sezione doganale Stazione marittima.

La Sezione operativa laboratorio chimico di Napoli assume le competenze del soppresso Laboratorio chimico delle dogane di Napoli.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Napoli 1 vengono attribuite le competenze del direttore della soppressa Circoscrizione doganale di Napoli, limitatamente all'ambito portuale di Napoli, quelle del direttore del soppresso ufficio tecnico di Finanza di Napoli,

limitatamente all'ambito portuale di Napoli, nonché quelle del direttore del soppresso Laboratorio chimico delle dogane di Napoli.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Napoli 1 è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali, gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Napoli 1 assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriali di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni del regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 20 dicembre 2006

Il direttore: GUAIANA

06A11890

DETERMINAZIONE 20 dicembre 2006.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Napoli 2.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 43669 del 14 dicembre 2005 della Direzione regionale per la Campania e la Calabria, relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Napoli 2;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Napoli 2.

A far data dal 29 dicembre 2006 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Napoli 2, dipendente dalla Direzione regionale per la Campania e la Calabria.

Vengono altresì istituite ed attivate le seguenti sezioni operative territoriali:

- Aeroporto di Capodichino;
- Capri;
- Nola;
- Pozzuoli;
- Torre Annunziata - Castellammare di Stabia.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

- la Circoscrizione doganale di Napoli, con esclusione dell'ambito portuale di Napoli;
- l'Ufficio tecnico di finanza di Napoli, con esclusione dell'ambito portuale di Napoli;
- la Dogana di Capri;
- la Dogana di Napoli II;
- la Dogana di Napoli terra;
- la Dogana di Pozzuoli;
- la Dogana di Torre Annunziata;
- la Dogana di Castellammare di Stabia.

L'Ufficio delle dogane di Napoli 2, che comprende le sezioni di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulla provincia di Napoli, con esclusione dell'ambito portuale di Napoli.

L'Ufficio delle dogane di Napoli 2 assume le competenze della soppressa Circoscrizione doganale di Napoli, con esclusione dell'ambito portuale di Napoli, e quelle del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Napoli, con esclusione dell'ambito portuale di Napoli.

La Sezione operativa territoriale Aeroporto di Capodichino assume le competenze della soppressa Dogana di Napoli II.

La Sezione operativa territoriale di Capri assume le competenze del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Napoli, limitatamente ai comuni di Capri e di Anacapri, e della soppressa Dogana di Capri.

La Sezione operativa territoriale di Nola assume le competenze della soppressa Dogana di Napoli Terra.

La Sezione operativa territoriale di Pozzuoli assume le competenze della soppressa Dogana di Pozzuoli.

La Sezione operativa territoriale di Torre Annunziata assume le competenze della soppressa Dogana di Torre Annunziata e quelle della soppressa Dogana di Castellammare di Stabia.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Napoli 2 vengono attribuite le competenze del direttore della soppressa Circoscrizione doganale di Napoli, con esclusione dell'ambito portuale di Napoli, e quelle del direttore del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Napoli, con esclusione dell'ambito portuale di Napoli.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Napoli 2 è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali, gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Napoli 2 assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriali di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni del regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 20 dicembre 2006

Il direttore: GUAIANA

06A11891

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

1° Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) Quadrante Sud - Fase 1ª prolungamento di viale Kasman, connessione con il casello autostradale di Lavagna e con via Parma. (Deliberazione n. 115/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative di questo Comitato;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, tra i «sistemi urbani», il «Nodo autostradale e stradale di Genova»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato

ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attività posta in essere non vincola la regione fino a quando l'intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa stessa non si perfezioni;

Vista la nota 28 marzo 2006, n. 235, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul progetto preliminare del «Quadrante Sud - Fase l^{a}: Prolungamento di viale Kasman, connessione con il casello autostradale di Lavagna e con via Parma», proponendone l'approvazione, con prescrizioni, ai soli fini procedurali;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che, con nota 24 marzo 2006, n. 704, la regione Liguria - nel sottolineare che l'intervento di cui alla citata relazione istruttoria fa parte del «nodo stradale e autostradale di Genova» come ribadito in un protocollo d'intesa sottoscritto il 27 febbraio 2006 tra le amministrazioni locali e l'ANAS - precisa che l'opera rientra tra quelle di competenza della Società Autostrade per l'Italia S.p.a. e che pertanto è già finanziata;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto preliminare all'esame è finalizzato alla riorganizzazione della viabilità di collegamento intercomunale della Vallata dell'Entella e delle sue connessioni con il sistema autostradale (Casello autostradale di Lavagna - Al 2 Genova Livorno) e consente così il superamento della attuale condizione di inadeguatezza, sia in termini funzionali che di sicurezza e dell'accesso al Casello Autostradale di Lavagna, che rappresenta il più rilevante per l'ambito territoriale di riferimento, caratterizzato da notevole presenza di attività produttive;

che il progetto sottoposto a questo Comitato, tra l'altro, prevede:

il prolungamento di Viale Kasman a Chiavari per circa 300 m, prolungamento che avrà inizio dall'incrocio con il ponte della Maddalena, dove è prevista la realizzazione di una nuova isola centrale, e che presenterà le stesse caratteristiche geometriche della strada esistente e cioè due corsie per senso di marcia divise da uno spartitraffico alberato con marciapiedi laterali;

la costruzione della rotatoria Ri Piani a Chiavari dalla quale si dipartiranno due arterie, una che si innesterà su via Parma e l'altra sul nuovo ponte sull'Entella;

la realizzazione del nuovo ponte sul torrente Entella, che avrà una lunghezza di 150 m - con 5 campate di 30 m ciascuna e franco idraulico di 1,50 m sulla portata duecentennale - e che si connetterà alta rotatoria in località Moggia (Lavagna);

la riconfigurazione dell'accesso al casello autostradale A12 di Lavagna mediante la realizzazione della rotatoria Moggia e di un sovrappasso sulla SP 33, dal quale raggiungere direttamente la sponda destra attraverso il nuovo ponte sull'Entella;

che, secondo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'opera è inclusa nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Liguria, sottoscritta il 6 marzo 2002, e che la risistemazione del nodo stradale e autostradale genovese, cui l'intervento viene ricondotto, è stata sottoscritta intesa - il 9 gennaio 2003 — tra la regione, la provincia di Genova, il comune di Genova e la locale autorità portuale in base alla quale la provincia ha assunto l'onere della realizzazione della progettazione preliminare di alcune componenti stradali di detto nodo ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 190/2002;

che, in data 4 aprile 2003, con nota n. 58794 la provincia di Genova, nella rilevata qualità di soggetto aggiudicatore, ha inviato il progetto preliminare dell'opera in esame a tutte le amministrazioni ed enti interessati;

che l'opera non è soggetta a VIA nazionale;

che la regione Liguria, con delibera 1° agosto 2003, n. 924, ha espresso parere favorevole in merito al progetto preliminare, condizionato al recepimento di prescrizioni;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionali per i beni culturali e paesaggistici con nota 15 marzo 2006, prot. n. 2341, ha espresso parere favorevole sul progetto preliminare, segnalando che, ai fini del perfezionamento delle successive fasi progettuali, l'intervento sarà sottoposto all'esame istruttorio di competenza della Sovrintendenza per i beni archeologici della Liguria;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come esposto in premessa, chiede l'approvazione del progetto con prescrizioni, ma non dà conto delle osservazioni formulate dalle amministrazioni ed enti interessati i cui pareri non figurano allegati alla

relazione istruttoria, né propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto in questione;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore, come esposto, è la Provincia di Genova;

sotto l'aspetto finanziano:

che il costo complessivo dell'intervento, quale risulta dal progetto preliminare, è pari a 10.277.492,30 euro, di cui 7.488.625,04 per lavori, 206.582,76 per oneri per la sicurezza e 2.582.284,50 per somme a disposizione;

che, pur in assenza di richiesta di contributi a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma, è stato redatto il piano economico-finanziario sintetico, secondo lo schema approvato con delibera n. 11/2004, e che detto piano evidenzia la mancanza di «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione, trattandosi di opera non assoggettabile a tariffazione e dalla quale non sono retraibili altri ricavi unitari conseguenti all'erogazione del servizio;

Delibera:

1. È formulata valutazione positiva sul progetto preliminare relativo al «Quadrante a Sud - Fase 1ª: Prolungamento di viale Kasman, connessione con il casello autostradale di Lavagna e con via Parma».

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, ripresenterà a questo Comitato - o ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005 - la proposta di approvazione del suddetto progetto, corredata da un documento di disamina dei pareri resi dalle amministrazioni e dagli enti interessati, indicando, alla stregua di tale esame, le prescrizioni e le eventuali raccomandazioni cui condizionare detta approvazione e quantificando i costi conseguenti all'accoglimento di dette prescrizioni. Confermerà nell'occasione che costo e tempistica di realizzazione dell'intervento sono coerenti con le indicazioni contenute al riguardo negli atti convenzionali intercorsi con Società Autostrade per l'Italia S.p.a. e che è tuttora assicurata la relativa copertura finanziaria.

3. Entro lo stesso termine di cui al punto precedente il soggetto aggiudicatore provvederà a richiedere il CUP del progetto che - ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004) - dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera.

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti l'11 dicembre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 365

06A11754

DELIBERAZIONE 17 settembre 2006.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Videocolor S.p.a. (Deliberazione n. 154/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che all'art. 14 ha istituito il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.);

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il mezzogiorno e agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C/45/06 (G.U.C.E. n. C/45/5 del 17 febbraio 1996);

Vista la lettera della Commissione europea del 17 novembre 1997, n. SG(97)D/9536 in materia di aiuti alla ricerca ed all'innovazione (aiuto di Stato n. 630/1997);

Vista la lettera della Commissione europea del 18 gennaio 2001, n. SG(2001) D/285219 relativa alla nuova disciplina degli interventi del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T), aiuto di Stato n. 445/2000;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 27 luglio 2000, n. 2000/530/CE, modificata con decisione della Commissione europea del 27 aprile 2001, n. 2001/363/CE, che stabilisce l'elenco delle zone in cui si applica l'obiettivo 2 dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006 in Italia;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79/2001), concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.) di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982;

Vista la circolare esplicativa n. 1034240 dell'11 maggio 2001 (S.O. n. 143 della *Gazzetta Ufficiale* n. 133/2001) del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alla concessione delle agevolazioni del citato Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B*) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini della concessione delle agevolazioni;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che all'art. 8, commi 1 e 2, introduce la riforma degli incentivi alle imprese;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 e in particolare l'art. 8, commi 1, 2 e 3 in cui vengono disposte misure urgenti per l'approvazione di contratti di programma da sottoporre all'esame di questo Comitato fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto 10 novembre 2006, con il quale il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi del citato art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 262/2006, determina la riduzione da applicare all'intensità massima di aiuto concedibile ai contratti di programma da sottoporre all'approvazione di questo Comitato;

Vista la proposta di contratto di programma della società Videocolor S.p.A., approvata da questo Comitato nella seduta del 22 marzo 2006 con delibera n. 59, non

trasmessa per la registrazione da parte della Corte dei conti, in quanto non corredata da tutta la necessaria documentazione, e revocata ai sensi dell'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 262/2006;

Vista la nota n. 0015339 del 16 novembre 2006, con la quale il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 262/2006, ha sottoposto all'esame di questo Comitato la proposta di contratto di programma presentata dalla società Videocolor S.p.A. per la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel comune di Anagni (Frosinone) area obiettivo 2 dei Fondi strutturali, per il periodo 2000-2006;

Considerato che la regione Lazio ha espresso parere favorevole agli investimenti previsti dal contratto di programma e sulla compatibilità con la propria programmazione regionale e si è impegnata ad un concorso partecipativo nella misura del 30% dei contributi pubblici giudicati ammissibili per le attività di ricerca e sviluppo, per un importo non superiore ai 20 milioni di euro in cinque anni;

Vista la nota n. 0015482 del 16 novembre 2006 del Ministero dello sviluppo economico, con la quale viene individuato l'importo di 511,89 milioni di euro per il finanziamento di contratti di programma da approvarsi ai sensi del citato decreto-legge n. 262/2006, art. 8, commi 2 e 3;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a stipulare con la società Videocolor S.p.A. il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel comune di Anagni (Frosinone) area obiettivo 2 dei Fondi strutturali, per il periodo 2000-2006.

Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi sono suddivisi come di seguito indicato:

Attività industriali	171.000.000 euro
Attività di ricerca e sviluppo	136.043.200 euro
Totale . . .	307.043.200 euro

1.2. Le agevolazioni finanziarie consistono in un contributo a fondo perduto complessivamente pari a 46.972.479 euro, di cui 10.677.881 euro riferibili alle attività industriali e 36.294.588 riferibili alle attività di ricerca e sviluppo. I contributi a carico dello Stato ammontano complessivamente a 36.084.093 euro, mentre i restanti 10.888.376 euro, riferibili esclusivamente alle attività di ricerca e sviluppo sono posti a carico della regione Lazio.

1.3. I contributi a fondo perduto saranno erogati in tre quote annuali di pari importo.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.2.

1.5. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in trentasei mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.6. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 73 U.L.A. (Unità Lavorative Annue).

1.7. Il Ministero dello sviluppo economico, curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, è approvato il finanziamento di 36.084.093 euro a valere sulle risorse oggetto di accertamento da parte del Ministero dello sviluppo economico, di cui alla nota n. 0015482 del 16 novembre 2006 citata nelle premesse.

Roma, 17 novembre 2006

Il presidente delegato
PADOA SCHIOPPA

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 15 dicembre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 380

06A11753

COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

ORDINANZA 15 dicembre 2006.

Autorizzazione alla costruzione nel sito Eurex del comune di Saluggia, della cabina elettrica.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 con cui il Presidente della SO.G.I.N. S.p.A. (nel seguito, «SOGIN») è stato nominato commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari (nel seguito, «Commissario delegato») e dotato, a tal fine, di poteri di derogare, tra le altre, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle disposizioni in materia di permesso di costruire;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2004 di proroga fino al 31 dicembre 2004 dello stato di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355 del 7 maggio 2004 con cui, a parziale modifica ed integrazione dell'O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003, al fine di assicurare la massima celerità per l'attuazione delle iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale, il commissario delegato è stato dotato di ulteriori poteri in deroga;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2005 di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2005 dello stato di emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006 di ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2006;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei rifiuti radioattivi;

Considerato che con le ordinanze commissariali n. 4, 11 e 14 rispettivamente in data 11 aprile 2003, 11 settembre 2003 e 12 novembre 2003 sono state disposte, tra le altre, le misure di adeguamento dell'impianto Eurex ubicato nel centro ENEA di Saluggia (Vercelli), a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione di emergenza internazionale;

Considerato che con l'ordinanza commissariale 13 dicembre 2005 e la successiva ordinanza di rettifica 24 febbraio 2006 è stata autorizzata la costruzione, a cura del «Soggetto attuatore» SOGIN, nel sito Eurex di Saluggia, di alcune opere connesse all'impianto di cementazione Cemex e tra queste precisamente la costruzione di: Nuovo sistema di approvvigionamento idrico; Deposito temporaneo D2 limitatamente alla parte necessaria allo stoccaggio dei rifiuti allo stato solido a bassa attività attualmente già presenti nel sito; Edificio direzione operazioni di cantiere; Edificio portineria e controllo security; Relativa viabilità;

Considerato che dalla documentazione allegata a suo tempo dalla SOGIN, a corredo della domanda di permesso di costruzione di dette opere, presentata il 5 novembre 2004 al comune di Saluggia, non risultava indicata la costruzione della «Nuova cabina elettrica», che è successivamente risultata necessaria, atteso che la verifica puntuale di quella esistente ha mostrato essere la stessa insufficiente a fornire la maggiore quantità di energia elettrica indispensabile per il funzionamento dei nuovi impianti e servizi previsti sul sito Eurex;

Considerato che la realizzazione del locale tecnico da adibirsi a cabina elettrica, funzionale ai nuovi impianti e servizi, è stata esplicitamente prevista nel progetto dettagliato inviato al comune di Saluggia il 5 agosto 2005, quale documentazione integrativa della richiesta del permesso di costruire del 5 novembre 2004;

Considerato che, non essendo stata la costruzione della «Nuova cabina elettrica» esplicitamente compresa nell'ordinanza commissariale 13 dicembre 2005, la SOGIN ha provveduto in data 28 luglio 2006 a presentare al comune di Saluggia, specifica domanda, corredata dalla prescritta documentazione, diretta al rilascio del relativo permesso di costruire;

Considerato che sono trascorsi inutilmente i termini fissati dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per l'emanazione del provvedimento finale da parte del comune di Saluggia e che si è perciò formato il silenzio-rifiuto sulla domanda del permesso di costruire;

Ritenuto che con l'ordinanza commissariale 13 dicembre 2005 e l'ordinanza di rettifica 24 febbraio 2006 è stata dichiarata la improrogabile necessità e l'urgenza di provvedere alla costruzione delle opere autorizzate, trattandosi di interventi di primario interesse pubblico in quanto diretti ad attuare la messa in sicurezza di materiali radioattivi, salvaguardando la salute della collettività e perciò comprese tra le misure speciali di emergenza a tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato, con specifico riferimento alla necessità di eliminare le criticità residue anche in relazione al fenomeno terroristico;

Ritenuto che la costruzione della «Nuova cabina elettrica», essendo quest'ultima indispensabile al funzionamento degli impianti e degli edifici la cui realizzazione è stata autorizzata con le citate ordinanze commissariali 13 dicembre 2005 e 24 febbraio 2006, presenti pertanto anch'essa le caratteristiche di improrogabilità e urgenza e di primario interesse pubblico per la tutela della salute della collettività e della sicurezza dello Stato;

Attesa pertanto la necessità e l'urgenza di emanare, avvalendosi dei poteri di deroga concessi con le citate O.P.C.M. n. 3267 e n. 3355 rispettivamente del 7 marzo 2003 e del 7 maggio 2004, il provvedimento di autorizzazione a favore del «Soggetto attuatore» SOGIN alla realizzazione del su indicato intervento emergenziale in deroga alle disposizioni in materia di permesso di costruire contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e, in particolare, alle norme di cui agli

articoli 10, 11, 12, 13 e 16, che rispettivamente individuano gli interventi di trasformazione urbanistica subordinati al permesso di costruire, la titolarità dello stesso, i presupposti, la competenza per il rilascio, nonché le modalità e i tempi della corresponsione del contributo di costruzione;

Considerato che non essendo stata ancora approvata la variante parziale al piano regolatore generale del comune di Saluggia, vige attualmente il divieto di ogni nuova costruzione nella zona ove è posto l'impianto Eurex, sicché per realizzare l'opera di cui trattasi occorre procedere in deroga alle prescrizioni del piano regolatore generale, come previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Considerato che le sopraindicate esigenze di necessità e urgenza non consentono di seguire la ordinaria procedura per il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici prevista dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e che pertanto è indispensabile che l'autorizzazione alla realizzazione della su indicata opera, esercitando il potere in tal senso concesso dal citato art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia rilasciata con ordinanza commissariale, in deroga al vigente piano regolatore generale del comune di Saluggia, e in difformità dalla competenza e dalla procedura di cui alla norma stessa che prevede la deliberazione del consiglio comunale, nonché in deroga, per quanto occorra, anche al vigente strumento di pianificazione d'area protetta;

Considerato che non si rinvengono motivi per sottrarre l'intervento al contributo di costruzione, ma occorre consentire al comune di Saluggia in deroga all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di determinarlo con provvedimento diverso dal permesso di costruire;

Sentita la regione Piemonte che, con deliberazione di giunta n. 25-4101 del 23 ottobre 2006, ha preso atto che l'intervento «risulta necessario complemento degli interventi di messa in sicurezza, già oggetto di precedenti determinazioni regionali e coerente con gli obiettivi di progressivo incremento dei livelli di sicurezza dei siti nucleari ai fini dello smantellamento finale»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 3 OPCM 3355 del 7 maggio 2004 e art. 1, comma 3, OPCM 3267 del 7 marzo 2003 nella seduta del 14 dicembre 2006;

Dispone:

In deroga, per le ragioni sopra esposte, alle già indicate norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché al vigente strumento di pianificazione d'area protetta, è autorizzata la costruzione, nel sito Eurex del comune di Saluggia, della cabina elettrica di cui al progetto e alla annessa documentazione, che qui si allegano, presentati dalla SOGIN - «Soggetto attuatore», titolare della licenza di esercizio dell'impianto Eurex, al comune medesimo a corredo della domanda per il rilascio del permesso di costruire (NCEU foglio 31, particella 165 e foglio 32, particella 30).

In esercizio del potere concesso dall'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ma in deroga alla procedura e alla competenza ivi previste, l'autorizzazione alla costruzione dell'opera di cui trattasi è data in deroga al vigente piano regolatore generale del comune di Saluggia e, per quanto occorra, al vigente strumento di pianificazione d'area protetta».

La realizzazione della suddetta opera è a cura della SOGIN, nel rispetto delle prescrizione disposte dall'APAT in sede dell'autorizzazione di competenza.

La SOGIN è tenuta a richiedere al comune di Saluggia la determinazione del contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con l'indicazione dei termini e delle modalità per la corresponsione della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione e di quella relativa al costo di costruzione, onde attenervisi.

La presente ordinanza vale a tutti gli effetti di legge quale «permesso di costruire» ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e, pertanto, comporta il totale esonero del «Soggetto attuatore» SOGIN, dei suoi amministratori e dei suoi tecnici dalle responsabilità previste in difetto del permesso comunale di costruire.

La presente ordinanza viene trasmessa al comune di Saluggia, per gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla provincia di Vercelli, alla regione Piemonte, nonché a tutti gli altri enti coinvolti nell'iter autorizzativo e alle amministrazioni centrali e periferiche competenti.

La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del già citato art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con omissione degli allegati.

La presente ordinanza è esecutiva dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2006

Il commissario delegato: JEAN

06A11737

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA

DECRETO RETTORALE 6 dicembre 2006.

Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano-Bicocca emanato con decreto rettorale n. 6243 dell'11 giugno 2003 e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 45, comma 2 dello statuto, che individua l'organo preposto ad assumere le modifiche statutarie nel senato accademico;

Vista la deliberazione del senato accademico del 16 ottobre 2006, con la quale il medesimo organo ha approvato la modifica allo statuto dell'Università degli studi di Milano-Bicocca relativa all'art. 13;

Vista la lettera prot. n. s - 2230 del 20 ottobre 2006, con la quale è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca la modifica allo statuto dell'Università degli studi di Milano-Bicocca, per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6 della citata legge n. 168/1989;

Vista la nota prot. n. 4428 del 30 novembre 2006, del Ministero dell'università e della ricerca da cui risulta che la modifica citata è esente da rilievi sia di merito sia di legittimità;

Ritenuto che si sia compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche allo statuto dell'Università;

Decreta:

È emanata, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, la seguente modifica allo statuto dell'Università degli studi di Milano-Bicocca: all'art. 13. Collegio dei revisori dei conti, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il collegio è composto da cinque componenti effettivi di cui un magistrato della Corte dei conti con funzione di presidente, nominati con decreto del rettore su proposta del senato accademico.».

Il presente decreto è inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 dicembre 2006

Il rettore: FONTANESI

06A11703

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 7 dicembre 2006.

Modificazione all'articolo 23 dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Visto lo statuto dell'Università di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998 e successive modificazioni;

Vista la delibera del senato accademico dell'11 ottobre 2006 che modifica l'art. 10 dello statuto d'Ateneo;

Vista la nota del M.I.U.R., acquisita al protocollo in data 23 novembre 2006, con la quale si fa presente di non avere osservazioni in merito a quanto deliberato dal senato accademico;

Decreta:

L'art. 23 dello statuto è così modificato:

«Art. 23 *(Il nucleo di valutazione d'Ateneo).* — 1. È istituito nell'Università il nucleo di valutazione d'Ateneo, con il compito di verificare, anche mediante analisi e valutazioni comparative, la realizzazione degli obiettivi, la correttezza ed economicità della gestione, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, l'efficacia dell'attività didattica, la validità degli interventi di sostegno al diritto allo studio, l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, ferma la garanzia della libertà dell'insegnamento e della ricerca.

2. Il nucleo presenta al rettore relazioni periodiche sui risultati della verifica; il rettore trasmette copia della relazione, con eventuali sue osservazioni, al direttore amministrativo e agli organi centrali dell'Università, mettendola a disposizione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio. Il nucleo di valutazione trasmette le prescritte relazioni ai competenti organi ministeriali, conformemente alla normativa vigente.

3. Il nucleo di valutazione si compone di otto membri nominati dal rettore, su designazione del senato accademico, di cui sei professori di ruolo in rappresentanza di ciascuna delle facoltà di Ateneo, e due esperti, anche esterni, in discipline che attengono alle tecniche di valutazione, al controllo di gestione e alle scienze dell'organizzazione. Fa altresì parte del nucleo di valutazione, uno studente, eletto fra i rappresentanti degli studenti nel senato accademico.

4. I membri del nucleo di valutazione durano in carica tre anni decorrenti dall'atto di nomina. Essi possono essere confermati nell'incarico. Il senato accademico redige un regolamento interno per la disciplina del nucleo di valutazione. Il nucleo si avvale di una unità organizzativa messa a sua disposizione dall'Università.

5. Il nucleo di valutazione ed i gruppi di lavoro si avvalgono della collaborazione di tutti gli uffici centrali e delle strutture decentrate dell'Università, nonché dei comitati per la didattica e il diritto allo studio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2006

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

06A11705

DECRETO RETTORALE 7 dicembre 2006.

Modificazione all'articolo 10 dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6;

Visto lo statuto dell'Università di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998 e successive modificazioni;

Vista la delibera del senato accademico dell'11 ottobre 2006 che modifica l'art. 10 dello statuto d'Ateneo;

Vista la nota del M.I.U.R, acquisita al protocollo in data 23 novembre 2006, con la quale si fa presente di non avere osservazioni in merito a quanto deliberato dal senato accademico:

Decreta:

L'art. 10 dello Statuto è così modificato:

«Art. 10 *(Il rettore: elezione).* — 1. Il rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina, dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di due volte. Le candidature, sottoscritte da venticinque elettori, devono essere trasmesse al decano almeno cinque giorni prima di ogni votazione.

2. L'elettorato attivo spetta:

a) a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;

b) ai ricercatori confermati e alle figure a questi giuridicamente assimilate;

c) al personale tecnico-amministrativo e dirigente con peso individuale pari allo 0,2 e con modalità definite da Regolamento;

d) ai componenti del Consiglio degli studenti.

3. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, per l'ultimo lunedì del mese di settembre prima della scadenza del rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve aver luogo per il quinto lunedì successivo alla data della cessazione. Il decano provvede altresì alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del professore ordinario che dovrà presiederlo; il segretario del seggio è scelto dal presidente tra i professori di ruolo.

4. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza dei votanti nella seconda votazione. Qualora nessun candidato riporti tale maggioranza, si procede ad una terza votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella votazione precedente abbiano riportato il maggior numero di voti. La seconda e la terza votazione si svolgono, rispettivamente, il secondo e il terzo lunedì dopo la prima. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

5. Il rettore è proclamato eletto dal presidente del seggio elettorale e, nel termine di sette giorni dall'ultima votazione, è nominato dal Ministro con proprio decreto. Entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione del suo predecessore, l'eletto assume la carica all'atto della nomina e completa il mandato interrotto se, alla data della cessazione, mancano più di due anni al termine di detto mandato; altrimenti, porta a termine il mandato interrotto e rimane in carica per il triennio successivo. In ambedue le eventualità, il completamento del mandato interrotto non è computato ai fini del precedente comma 1.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2006

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

06A11705-*bis*

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

DECRETO RETTORALE 4 agosto 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 4 maggio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 della *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 2005, n. 110, che ha istituito l'Università degli studi europea di Roma, non statale legalmente riconosciuta, e la ha autorizzata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;

Visto l'art. 12, lettera *l),* e l'art. 33, sesto comma, del predetto statuto, che demandano al consiglio di amministrazione (e per esso, fino al momento della sua costituzione, al comitato tecnico-organizzativo) il potere di deliberare le eventuali modifiche statutarie;

Vista la precedente delibera n. 02/06/CTO adottata dal comitato tecnico-organizzativo nella riunione del 19 gennaio 2006, recante l'approvazione di alcune modifiche allo «Statuto dell'Università europea di Roma»;

Vista la delibera n. 04/06/CTO del comitato tecnico-organizzativo nella riunione del 28 luglio 2006 recante l'approvazione di ulteriori modifiche allo statuto dell'Università europea di Roma;

Considerato che a seguito dei colloqui intercorsi con i dirigenti ministeriali responsabili è emersa l'opportunità di apportare ulteriori emendamenti agli articoli 20 e 21 dello statuto, al fine di meglio precisare le competenze e le funzioni del dipartimento e degli ambiti di didattica e di ricerca;

Decreta:

Articolo unico

Allo statuto dell'Università europea di Roma sono apportate le seguenti modifiche: i primi tre commi dell'art. 20 dello statuto, dell'Università degli studi europea di Roma, approvato con decreto ministeriale 4 maggio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 2005, nel testo originale, sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'attività didattica e scientifica si svolge nei dipartimenti di didattica e di ricerca, articolati in ambiti di didattica e di ricerca, secondo le disposizioni contenute nel regolamento didattico di Ateneo.

2. La istituzione, la denominazione e la soppressione dei dipartimenti e degli ambiti di didattica e di ricerca sono deliberate dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, con conseguente modifica del regolamento didattico di Ateneo.

3. Il personale docente è inquadrato nei dipartimenti di didattica e di ricerca ed è assegnato agli ambiti di didattica e di ricerca in cui si svolgono gli insegnamenti afferenti al settore scientifico-disciplinare di loro competenza.

4. Gli ambiti di didattica e di ricerca costituiscono le strutture entro le quali si svolgono i corsi di laurea.

5. I corsi di laurea afferenti agli ambiti sono istituiti in conformità con le norme del presente statuto e con le disposizioni vigenti in materia e sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

6. Con apposito regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, vengono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti e degli ambiti di didattica e di ricerca.».

I primi tre commi dell'art. 21 dello statuto, dell'Università degli studi europea di Roma, approvato con decreto ministeriale 4 maggio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 2005, nel testo originale, sono sostituiti dai seguenti:

«1. I consigli dei dipartimenti di didattica e di ricerca sostengono e coordinano il complesso dei servizi concernenti l'offerta didattica e la ricerca all'interno del dipartimento in conformità alle disposizioni del regolamento generale di Ateneo.

2. In particolare i consigli dei dipartimenti di didattica e di ricerca:

a) definiscono gli indirizzi e i progetti dell'attività di ricerca;

b) propongono al consiglio di amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca tenuto conto delle indicazioni delle competenti strutture didattiche e di ricerca;

c) formulano proposte sui programmi di sviluppo dell'Università;

d) formulano proposte anche su tutte le altre materie che vengano loro sottoposte dal consiglio di amministrazione, sentiti, ove necessario, i pareri delle altre strutture accademiche.

3. I consigli dei dipartimenti di didattica e di ricerca sono composti dal rettore, che li presiede, e dai coordinatori degli ambiti di didattica e di ricerca e dei corsi di studio che ad essi afferiscono.».

Roma, 4 agosto 2006

Il rettore: SCARAFONI

06A11706

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente il *referendum* popolare per il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.

L'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 21 dicembre 2006, ha accertato a norma dell'art. 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che alla votazione, tenutasi nei giorni 17 e 18 dicembre 2006, per il *referendum* popolare indetto con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 2 ottobre 2006, il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa sul quesito sottoposto a *referendum* popolare non è inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni specificati in epigrafe e pertanto ha dichiarato che il risultato è stato favorevole al distacco territoriale dei medesimi comuni dalla regione Marche e alla loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.

06A11942

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Identificazione di nuovi soggetti autorizzati alla stipula dei contratti quadro

Con decreto ministeriale 674/traV del 30 novembre 2006 per la filiera agroenergetica, vengono autorizzati, in mancanza di intesa di filiera, alla stipula dei contratti quadro previsti dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, le organizzazioni professionali di produttori agricoli partecipanti al tavolo agroalimentare e/o le unioni nazionali di associazioni di produttori agricoli riconosciute. Il testo del decreto sopraccitato verrà pubblicato sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

06A11800

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bisoprololo EG»

Estratto determinazione n. 360 del 12 dicembre 2006

Medicinale: BISOPROLOLO EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano.

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037130010/M (in base 10) - 13F3SU (in base 32).

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037130022/M (in base 10) - 13F3T6 (in base 32).

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037130034/M (in base 10) - 13F3TL (in base 32).

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037130046/M (in base 10) - 13F3TY (in base 32).

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037130059/M (in base 10) - 13F3UC (in base 32).

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037130061/M (in base 10) - 13F3UF (in base 32).

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037130073/M (in base 10) - 13F3UT (in base 32).

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL in bustina di AL;

A.I.C. n. 037130085/M (in base 10) - 13F3V5 (in base 32).

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL in bustina di AL;

A.I.C. n. 037130097/M (in base 10) - 13F3VK (in base 32).

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL in bustina di AL;

A.I.C. n. 037130109/M (in base 10) - 13F3VX (in base 32).

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL in bustina di AL;

A.I.C. n. 037130111/M (in base 10) - 13F3VZ (in base 32).

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL in bustina di AL;

A.I.C. n. 037130123/M (in base 10) - 13F3WC (in base 32).

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL in bustina di AL;

A.I.C. n. 037130135/M (in base 10) - 13F3WR (in base 32).

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL in bustina di AL;

A.I.C. n. 037130147/M (in base 10) - 13F3X3 (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037130150/M (in base 10) - 13F3X6 (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037130162/M (in base 10) - 13F3XL (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037130174/M (in base 10) - 13F3XY (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037130186/M (in base 10) - 13F3YB (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037130198/M (in base 10) - 13F3YQ (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037130200/M (in base 10) - 13F3YS (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037130212/M (in base 10) - 13F3Z4 (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL in bustina AL;

A.I.C. n. 037130224/M (in base 10) - 13F3ZJ (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL in bustina AL;

A.I.C. n. 037130236/M (in base 10) - 13F3ZW (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL in bustina AL;

A.I.C. n. 037130248/M (in base 10) - 13F408 (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL in bustina AL;

A.I.C. n. 037130251/M (in base 10) - 13F40C (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL in bustina AL;

A.I.C. n. 037130263/M (in base 10) - 13F40R (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL in bustina AL;

A.I.C. n. 037130275/M (in base 10) - 13F413 (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse rivestite con fIlm 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL in bustina AL;

A.I.C. n. 037130287/M (in base 10) - 13F41H (in base 32).

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037130299/M (in base 10) - 13F41V (in base 32).

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037130301/M (in base 10) - 13F41X (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037130313/M (in base 10) - 13F429 (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037130325/M (in base 10) - 13F42P (in base 32).

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 50 (50x1) compresse in blister monodose PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037130337/M (in base 10) - 13F431 (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 50 (50x1) compresse in blister monodose PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037130349/M (in base 10) - 13F43F (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: bisoprololo 5 mg o 10 mg (come bisoprololo emifumarato);

eccipienti:

nucleo: cellulosa microcristallina, calcio fosfato dibasico, amido di mais pregelatinizzato, crospovidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa, macrogol 400, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172).

Produzione confezionamento e controllo: Dragenopharm Apotheker Pusch GmbH & Co Kg Gollstrasse 1 - 84529 Tittmonig (Germania).

Confezionamento: Mpf bv Appelhof 13 1 - 8465 RX Heerenveen Oudehaske (Paesi Bassi).

Confezionamento e controllo: Synthon Hispania S.L., Castello 1, Poligono Las Salinas 08830 Sant Boi De Llobregat (Spagna).

Confezionamento e rilascio:

Stada Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 D61118 Bad Vilbel Germania;

Cosmo S.p.a. via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate Milano.

Controllo e rilascio: Synthon B.V. Microweg 22, 6545CM Nijmegen (Paesi Bassi).

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione;

angina pectoris stabile cronica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037130046/M (in base 10) - 13F3TY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: « A».

Prezzo ex factory (I.VA. .esclusa) 4,56 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 7,53 euro.

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL in bustina di AL;

A.I.C. n. 037130109/M (in base 10) - 13F3VX (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 4,56 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 7,53 euro.

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037130174/M (in base 10) - 13F3XY (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 4,73 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 7,80 euro.

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL in bustina AL;

A.I.C. n. 037130248/M (in base 10) - 13F408 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 4,73 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 7,80 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11644

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Talate»

Estratto determinazione n. 362 del 12 dicembre 2006

Medicinale: TALATE.

Titolare A.I.C.: Baxter AG lndustriestrasse 67 A-1221 Vienna.

Confezione:

250 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere 250 UI + 1 flaconcino solvente da 5 ml + siringa con ago;

A.I.C. n. 037148018/M (in base 10) - 13FPCL (in base 32).

Confezione:

500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere 500 UI + 1 flaconcino solvente da 5 ml + siringa con ago;

A.I.C. n. 037148020/M (in base 10) - 13FPCN (in base 32).

Confezione:

1000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere 1000 UI + 1 flaconcino solvente da 10 ml + siringa con ago;

A.I.C. n. 037148032/M (in base 10) - 13FPD0 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Composizione: Talate 250.

Principio attivo: 250 UI di fattore VIII umano della coagulazione e 125 UI di fattore von Willebrand umano ottenuto da plasma umano (vWF:Rco) per flaconcino.

Il prodotto contiene all'incirca 50 UI/ml di fattore VIII umano della coagulazione ottenuto da plasma umano e 25 UI/ml di fattore von Willebrand ottenuto da plasma umano se ricostituito con 5 ml di acqua sterile per preparazioni iniettabili.

Talate 500.

Principio attivo: 500 UI di fattore VIII umano della coagulazione e 250 UI di fattore von Willebrand umano ottenuto da plasma umano (vWF:Rco) per flaconcino.

Il prodotto contiene all'incirca 100 UI/ml di fattore VIII umano della coagulazione ottenuto da plasma umano e 50 UI/ml di fattore von Willebrand ottenuto da plasma umano se ricostituito con 5 ml di acqua sterile per preparazioni iniettabili.

Talate 1000.

Principio attivo: 1000 UI di fattore VIII umano della coagulazione e 500 UI di fattore von Willebrand umano ottenuto da plasma umano (vWF:Rco) per flaconcino.

Il prodotto contiene all'incirca 100 UI/ml di fattore VIII umano della coagulazione ottenuto da plasma umano e 50 UI/ml di fattore von Willebrand ottenuto da plasma umano se ricostituito con 10 ml di acqua sterile per preparazioni iniettabili.

Eccipienti:

polvere: albumina umana, glicina, sodio cloruro, sodio citrato, lisina HCI, calcio cloruro;

solvente: acqua sterile per preparazioni iniettabili.

Produzione: Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Vienna.

Indicazioni terapeutiche: trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti affetti da deficit congenito (emofilia A) o acquisto di fattore VIII. Malattia di von Willebrand con deficit di fattore VIII.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

250 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere 250 UI + 1 flaconcino solvente da 5 ml + siringa con ago;

A.I.C. n. 037148018/M (in base 10) - 13FPCL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 103,45 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 170,73 euro.

Prezzo massimo di cessione ospedaliera (I.V.A. esclusa) 127,50 euro.

Confezione:

500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere 500 UI + 1 flaconcino solvente da 5 ml + siringa con ago;

A.I.C. n. 037148020/M (in base 10) - 13FPCN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 206,89 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 341,46 euro.

Prezzo massimo di cessione ospedaliera (I.V.A. esclusa) 255,00 euro.

Confezione:

1000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere 1000 UI + 1 flaconcino solvente da 10 ml + siringa con ago;

A.I.C. n. 037148032/M (in base 10) - 13FPD0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 413,78 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 682,91 euro.

Prezzo massimo di cessione ospedaliera (I.V.A. esclusa) 510,00 euro.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione dei medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11645

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lansoprazolo Arrow»

Estratto determinazione n. 364 del 12 dicembre 2006

Medicinale: LANSOPRAZOLO ARROW.

Titolare A.I.C.: Arrow Generics Limited Unit 2, Eastman Way Stevenage Herts UK.

Confezione:

15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037155013/M (in base 10) - 13FW65 (in base 32).

Confezione:

15 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037155025/M (in base 10) - 13FW6K (in base 32).

Confezione:

15 mg capsule rigide gastroresistenti 56 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037155037/M (in base 10) - 13FW6X (in base 32).

Confezione:

30 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037155049/M (in base 10) - 13FW79 (in base 32).

Confezione:

30 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037155052/M (in base 10) - 13FW7D (in base 32).

Confezione:

30 mg capsule rigide gastroresistenti 56 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037155064/M (in base 10) - 13FW7S (in base 32).

Confezione:

15 mg capsule rigide gastroresistenti 84 (3x28) capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037155076/M (in base 10) - 13FW84 (in base 32).

Confezione

30 mg capsule rigide gastroresistenti 84 (3x28) capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037155088/M (in base 10) 13FW8J (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente.

Composizione: ogni capsula da 15 e 30 mg contiene:

principio attivo: lansoprazolo 15 mg o 30 mg;

eccipienti:

contenuto della capsula:

sfere di zucchero (contenenti saccarosio e amido di mais), carbossimetilamido sodico (tipo A), sodio laurilsolfato (tipo A), povidone (K30), oleato di potassio, acido oleico, ipromellosa, copolimero, acido metacrilico - etil acrilato 1:1 dispersione 30% (contenente polisorbitolo 80 e sodio laurilsolfato), trietile citrato, titanio diossido (E171), talco.

Involucro della capsula: gelatina, titanio diossido (E171).

Inchiostro: lacca, glicole propilenico, idrossido di ammonio, idrossido di potassio, ferro ossido nero (E172).

Produzione: Laboratorios Belmac, SA Poligono Industrial Malpica Calle C, numero 4, 50016 Zaragoza Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ulcera duodenale e dell'ulcera gastrica;

trattamento dell'esofagite da reflusso;

profilassi a lungo termine dell'esofagite da reflusso;

sindrome di Zollinger-Ellison;

trattamento delle ulcere gastriche indotte da farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS);

prevenzione delle ulcere gastriche associate a farmaci antinfiammatori non steroidei nei pazienti che richiedono un trattamento cronico con farmaci antinfiammatori non steroidei.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037155013/M (in base 10) - 13FW65 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» nota 1-48.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 3,87 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 6,38 euro.

Confezione:

30 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037155049/M (in base 10) - 13FW79 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A» nota 1-48.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 7,16 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 11,82 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11646

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Miclast»

Estratto determinazione AIC/N n. 1421 del 13 dicembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MICLAST, anche nelle forme e confezioni: «1% soluzione cutanea» 1 flacone da 30 ml e «1% polvere cutanea» 1 flacone da 30 g;

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via G. G. Winckelmann n. 1 - cap. 20146 Milano - codice fiscale 01538130152.

Confezione: «1% soluzione cutanea» 1 flacone da 30 ml.

A.I.C. n. 025218102 (in base 10) 0S1M1Q (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: 42 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Pierre Fabre Medicament Production stabilimento sito in Etablissement Simaphac, - Zone Industrielle, 45220 Chateaurenard (Francia) (produzione completa).

Composizione: 100 ml di soluzione cutanea contengono:

principio attivo: Ciclopirox olamina 1 g;

eccipienti: Macrogol 400 10 g; Alcool isopropilico 30 g; Acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Confezione: «1% polvere cutanea» 1 flacone da 30 g.

A.I.C. n. 025218114 (in base 10) 0S1M22 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere cutanea.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratoires M. Richard stabilimento sito in Rue De Progres - Z.I. Des Reys De Saulce, 26270 Saulce Sur Rhone (Francia), (produzione completa).

Composizione: 100 g di polvere cutanea contengono:

principio attivo: Ciclopirox olamina 1 g;

eccipienti: Silice colloidale anidra 0,01 g; Amido di mais pregelatinizzato quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: Micosi cutanee sostenute da funghi sensibili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 025218102 - «1% soluzione cutanea» 1 flacone da 30 ml;

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: A.I.C. n. 025218114 - «1% polvere cutanea» 1 flacone da 30 g;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 025218102 - «1% soluzione cutanea» 1 flacone da 30 ml;

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 025218114 - «1% polvere cutanea» 1 flacone da 30 g;

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11777

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lansoprazolo Doc Generici»

Estratto determinazione AIC/N n. 1422 del 13 dicembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata all'immissione in commercio del medicinale: LANSOPRAZOLO DOC GENERICI, nelle forme e confezioni: «15 mg capsule rigide gastroresitenti» 14 capsule; «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule.

Titolare A.I.C.: Doc generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Manuzio, 7 - 20124 Milano, Italia, codice fiscale 11845960159.

Confezione: «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule.

A.I.C. n. 036853012 (in base 10) 134P8N (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente;

Validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorios dr. Esteve S.A. - 08107 Martorelles (Barcellona) - Spagna, Sant Marti' s/n Poligono Industrial La Roca (tutte le fasi).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: Lansoprazolo 15 mg;

eccipienti: Ipromellosa (E-464) 28,229 mg; Talco (E-553b) 1,736 mg; Titanio biossido (E-171) 2,233 mg; Copolimero acido metacrilico-etil acrilato (1:1) dispersione 30% 16,092 mg; Trietilcitrato (E-1505) 2,424 mg; Sfere di zucchero 103 mg;

capsula: Gelatina 41,7 mg; Titanio biossido (E-171) 1 mg; Inchiostro nero 0,01 mg; Acqua depurata 7,2 mg.

Confezione: «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule.

A.I.C. n. 036853036 (in base 10) 134P9D (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente.

Validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorios dr. Esteve S.A. - 08107 Martorelles (Barcellona) - Spagna, Sant Marti' s/n Poligono Industrial La Roca (tutte le fasi).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: Lansoprazolo 30 mg;

eccipienti: Ipromellosa (E-464) 56,458 mg; Talco (E-553b) 3,472 mg; Titanio biossido (E-171) 4,466 mg; Copolimero acido metacrilico-etil acrilato (1:1) dispersione 30% 32,184 mg; Trietilcitrato (E-1505) 4,848 mg; Sfere di zucchero 206 mg;

capsula: Gelatina 63,5 mg; Titanio biossido (E-171) 1,52 mg; Inchiostro nero 0,01 mg, Acqua depurata 11,02 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagite da reflusso. Sindrome di Zollinger Ellison. Malattia da reflusso gastro-esofageo (GERD).

Terapia di mantenimento nella Sindrome di Zollinger Ellison; ulcera duodenale o gastrica recidivante; malattie da reflusso gastroesofageo.

Trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da Helicobacter pylori.

Trattamento e prevenzione delle ulcere gastriche benigne e delle ulcere duodenali associate all'uso di FANS.

Trattamento della dispepsia funzionale non ulcerosa.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036853012 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,50 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,43 euro;

confezione: A.I.C. n. 036853036 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 8,11 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 13,39 euro.

Condizioni e modalità d'impiego:

confezione: A.I.C. n. 036853012 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule si applicano le condizioni di cui alle Note 1 e 48;

confezione: A.I.C. n. 036853036 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule si applicano le condizioni di cui alla Note 1 e 48.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036853012 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule;

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036853036 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule;

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11776

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Enalapril EG».

Estratto provvedimento UPC/II/2673 del 6 dicembre 2006

Specialità medicinale: ENALAPRIL EG.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0191/002,004/W003.

Tipo di modifica: modifica metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: inserimento della linea di rottura sulla compressa per dividerla a metà e ad 1/4 con punzoni denominati «snaptabs».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11674

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Atenololo».

Estratto provvedimento UPC/II/2674 del 6 dicembre 2006

Specialità medicinale: ATENOLO.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0160/001-002/II/028.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo relativo al principio attivo atenololo da parte di un nuovo produttore: Teva Pharmaceuticals, Israele (RO- CEP 2004-030-REV 00).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11673

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Epaxal».

Estratto provvedimento UPC/II/2675 del 6 dicembre 2006

Specialità medicinale: EPAXAL.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Berna Biotech Italia S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0111/001/II/035.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata:

modifica delle specifiche del prodotto finito;

la variazione include anche la modifica delle apparecchiature utilizzate per la determinazione delle particelle.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2676 del 6 dicembre 2006

Specialità medicinale: EPAXAL.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Berna Biotech Italia S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0111/001/II/041.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione di un nuovo metodo analitico per la determinazione del residuo del detergente Nonidet P40 e conseguente modifica delle specifiche del bulk finale relativamente ai limiti del Nonidet P40.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11672 - 06A11671

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Taxol».

Estratto provvedimento UPC/II/2677 del 6 dicembre 2006

Specialità medicinale: TAXOL.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0047/001/II/047.

Tipo di modifica: modifica confezionamento.

Modifica apportata: aggiunta di un nuovo tappo alternativo da 13 mm e 20 mm West 4405/50 in film polimerico DuPont Fluoroproducts Teflon FEP relativamente a tutte le confezioni autorizzate.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11669

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Neohepatect».

Estratto provvedimento UPC/II/2678 del 6 dicembre 2006

Specialità medicinale: NEOHEPATEC.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Biotest Pharma Gmbh.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0214/001/II/023, II/22, II/17, W06, W04.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata:

introduzione di nuovi centri di raccolta di sangue/plasma in Austria, Germania, Belgio e U.S.A.;

modifica dei centri;

modifica dei siti responsabili dei tests;

introduzione di ulteriori test di screening;

revisione delle procedure operative standard;

aggiornamento della Parte 3.2.S.2.3 Starting Material Plasma (December 2004);

riallocazione della linea di riempimento (AS3) dal vecchio edificio al nuovo edificio P;

introduzione del test anti-D tra le specifiche del prodotto finito in conformità alla monografia della Farmacopea Europea e conseguente eliminazione del test per la ricerca degli anticorpi anti D sul principio attivo;

modifiche riguardo il metodo di frazionamento da step 4 a 8;

nuovo processo di frazionamento del plasma, da centrifugazione a filtrazione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11670

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tazobac»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1413 del 13 dicembre 2006

Medicinale: TAZOBAC.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Nettunense n. 90 - 04011 Aprilia (Latina), codice fiscale n. 00130300874.

Variazione A.I.C.: modifica Standard Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli Standard Terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 028512010 - «1 g/2 ml + 0,125 g/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028512022 - «2 g/4 ml + 0,250 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 4 ml;

a: A.I.C. n. 028512010 - «1 g/2 ml + 0,125 g/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028512022 - «2 g/4 ml + 0,250 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 4 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

06A11782

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Travisco»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1414 del 13 dicembre 2006

Medicinale: TRAVISCO.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Giacomo Chiesi n. 1, Cap. 43100 - Parma - codice fiscale n. 00959190349.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

In adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica delle forme farmaceutiche e delle confezioni:

da:

A.I.C. n. 027347032 - IV 6 fiale 100 mg/2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 027347057 - 30 confetti 100 mg (sospesa);

A.I.C. n. 027347071 - «R» 30 compresse 200 mg;

a:

A.I.C. n. 027347032 - «100 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 6 fiale (sospesa);

A.I.C. n. 027347057 - «100 mg compresse rivestite» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 027347071 - «200 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «IV 6 fiale 100 mg/2 ml (A.I.C. n. 027347032) e «30 confetti 100 mg (A.I.C. n. 027347057), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

06A11781

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amplital»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1416 del 13 dicembre 2006

Medicinale: AMPLITAL.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in S.S. 156 Km 50 - Cap. 04010 - Borgo San Michele (Latina) - codice fiscale n. 06954380157.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina: Pfizer Italia S.r.l. - S.S. 156, Km 50, Cap. 04010 - Borgo San Michele (Latina) ad effettuare la produzione della polvere, il confezionamento, il rilascio ed il controllo del prodotto finito (polvere e solvente).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 020121048 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala 2,5 ml;

A.I.C. n. 020121087 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala 4 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11780

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio Cloruro Bioindustria L.I.M.».

Estratto determinazione A.I.C./N/V 1417 del 13 dicembre 2006

Medicinale: Sodio Cloruro Bioindustria L.I.M.

Titolare A.I.C.: Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via De Ambrosiis n. 2, cap. 15067 - Novi Ligure (Alessandria) - Codice fiscale n. 01679130060.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata l'aggiunta dell'officina Bieffe Medital S.p.a. sita in via Nuova provinciale n. c. - Grosotto (Sondrio) per le fasi di produzione, confezionamento e controllo del prodotto finito relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 031101076 - 0,9% 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031101672 - 0,9% flacone 100 ml.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 031101013 - «0,9% flacone 50 ml»;

A.I.C. n. 031101076 - «0,9% 50 ml flacone 100 ml»;

A.I.C. n. 03110114 - «0,9% 100 ml flacone 250 ml»;

A.I.C. n. 03110153 - «0,9% 250 ml flacone 500 ml»;

A.I.C. n. 03110191 - «3% flacone 50 ml»;

A.I.C. n. 03110241 - «3% 50 ml in flacone 100 ml»;

A.I.C. n. 03110280 - «3% 100 ml in flacone 250 ml»;

A.I.C. n. 03110328 - «3% 250 ml in flacone 500 ml»;

A.I.C. n. 03110330 - «5% flacone 50 ml»;

A.I.C. n. 03110381 - «5% 50 ml in flacone 100 ml»;

A.I.C. n. 03110429 - «5% 100 ml in flacone 250 ml»;

A.I.C. n. 03110468 - «5% 250 ml in flacone 500 ml»;

A.I.C. n. 03110470 - «3 mEq/ml flaconcino 30 ml»;

A.I.C. n. 03110482 - «3 mEq/ml 10 flaconcini 30 ml»;

A.I.C. n. 03110506 - «2 mEq/ml 10 fiale 10 ml»;

A.I.C. n. 03110532 - «3 mEq/ml 10 fiale 10 ml»;

A.I.C. n. 03110569 - «10 fiale 18 mg/2 ml»;

A.I.C. n. 03110595 - «10 fiale 45 mg/5 ml»;

A.I.C. n. 03110621 - «10 fiale 90 mg/10 ml»;

A.I.C. n. 03110645 - «5 fiale 180 mg/20 ml»;

A.I.C. n. 03110672 - «0,9% flacone 100 ml»;

A.I.C. n. 03110684 - «0,9% soluzione per infusione flacone 250 ml»;

A.I.C. n. 03110696 - «0,9% soluzione per infusione flacone 500 ml»;

A.I.C. n. 03110708 - «3% flacone 100 ml»;

A.I.C. n. 03110710 - «3% flacone 250 ml»;

A.I.C. n. 03110722 - «3% flacone 500 ml»;

A.I.C. n. 03110734 - «5% flacone 100 ml»;

A.I.C. n. 03110746 - «5% flacone 250 ml»;

A.I.C. n. 03110759 - «5% flacone 500 ml»;

A.I.C. n. 03110761 - «3 mEq/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa flacone 250 ml»;

a:

A.I.C. n. 031101013 - «0,9% soluzione per infusione flaconcino 50 ml»;

A.I.C. n. 031101076 - «0,9% soluzione per infusione 50 ml in flaconcino da 100 ml»;

A.I.C. n. 03110114 - «0,9% soluzione per infusione 100 ml in flaconcino da 250 ml»;

A.I.C. n. 03110153 - «0,9% soluzione per infusione 250 ml in flaconcino da 500 ml»;

A.I.C. n. 03110191 - «3% soluzione per infusione flaconcino 50 ml»;

A.I.C. n. 03110241 - «3% soluzione per infusione 50 ml in flaconcino 100 ml»;

A.I.C. n. 03110280 - «3% soluzione per infusione 100 ml in flaconcino 250 ml»;

A.I.C. n. 03110328 - «3% soluzione per infusione 250 ml in flaconcino 500 ml»;

A.I.C. n. 03110330 - «5% soluzione per infusione flaconcino 50 ml»;

A.I.C. n. 03110381 - «5% soluzione per infusione 50 ml in flaconcino 100 ml»;

A.I.C. n. 03110429 - «5% soluzione per infusione 100 ml in flaconcino 250 ml»;

A.I.C. n. 03110468 - «5% soluzione per infusione 250 ml in flaconcino 500 ml»;

A.I.C. n. 03110470 - «3 mEq/ml concentrato per soluzione per infusione flaconcino 30 ml»;

A.I.C. n. 03110482 - «3 mEq/ml concentrato per soluzione per infusione 10 flaconcini 30 ml»;

A.I.C. n. 03110506 - «2 mEq/ml concentrato per soluzione per infusione 10 fiale 10 ml»;

A.I.C. n. 03110532 - «3 mEq/ml concentrato per soluzione per infusione 10 fiale 10 ml»;

A.I.C. n. 03110569 - «18 mg/2 ml soluzione iniettabile 10 fiale 2 ml»;

A.I.C. n. 03110595 - «45 mg/5 ml soluzione iniettabile 10 fiale 5 ml»;

A.I.C. n. 03110621 - «90 mg/10 ml soluzione iniettabile 10 fiale 10 ml»;

A.I.C. n. 03110645 - «180 mg/20 ml soluzione iniettabile 5 fiale 20 ml»;

A.I.C. n. 03110672 - «0,9% soluzione per infusione flaconcino 100 ml»;

A.I.C. n. 03110684 - «0,9% soluzione per infusione flaconcino 250 ml»;

A.I.C. n. 03110696 - «0,9% soluzione per infusione flaconcino 500 ml»;

A.I.C. n. 03110708 - «3% soluzione per infusione flaconcino 100 ml»;

A.I.C. n. 03110710 - «3% soluzione per infusione flaconcino 250 ml»;

A.I.C. n. 03110722 - «3% soluzione per infusione flaconcino 500 ml»;

A.I.C. n. 03110734 - «5% soluzione per infusione flaconcino 100 ml»;

A.I.C. n. 03110746 - «5% soluzione per infusione flaconcino 250 ml»;

A.I.C. n. 03110759 - «5% soluzione per infusione flaconcino 500 ml»;

A.I.C. n. 03110761 - «3 mEq/ml concentrato per soluzione per infusione flaconcino 250 ml»;

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11779

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Caverject»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1418 del 13 dicembre 2006

Medicinale: CAVERJECT.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in S.S. 156 km 50, 04010 - Borgo San Michele (Latina) - codice fiscale 06954380157.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina Sanico NV sita in Industriezone, 4 Veedijk, 59 - 2300 Turnhout (Belgio) per la fase di confezionamento secondario relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029561038 - «10 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita da 1 ml;

A.I.C. n. 029561040 - «20 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita da 1 ml;

A.I.C. n. 029561053 - «10 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flac. da 10 mcg + 5 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 029561065 - «20 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flac. da 20 mcg + 5 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 029561103 - «5 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + 1 siringa preriempita da 1 ml;

A.I.C. n. 029561115 - «5 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flac. da 5 mcg + 5 fiale da 1 ml.

I lotti già prodotti posono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11778

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-300) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 1 2 2 8 *

€ 1,00